SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 442

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(*Assistenza allo sviluppo - Trattati e accordi internazionali*)

ONOREVOLI SENATORI. – La discussione intorno alla opportunità di creare una organizzazione internazionale con il compito di fornire una copertura assicurativa agli investimenti privati esteri verso i Paesi in via di sviluppo si è sviluppata, fin dagli anni '50, nell'ambito della Banca mondiale ed è continuata nel corso dei decenni successivi.

L'impulso decisivo perchè si entrasse nella fase operativa è però venuto dall'attuale Presidente della Banca mondiale che, fin dall'inizio del suo mandato, ha insistito perchè si procedesse con maggiore determinazione nella direzione di creare un'Agenzia rispondente alle finalità dianzi richiamate.

Tra il 1984 e il 1985 sono stati avviati studi e consultazioni sulla base dei quali si è potuto giungere, nel settembre 1985, alla stesura di un testo di Convenzione istitutiva della Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (la cui sigla inglese è MIGA: *Multilateral Investment Guarantee Agency*). Tale testo è stato successivamente approvato dal consiglio di amministrazione e dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale (quest'ultimo ha proceduto alla relativa deliberazione nel corso della riunione svoltasi nell'ottobre 1985 a Seul).

Gli investimenti diretti esteri svolgono un ruolo importante nel processo di sviluppo. Essi rappresentano non solo una fonte di finanziamento esterno, ma anche un mezzo per trasferire verso i Paesi in via di sviluppo (PVS) la tecnologia e l'esperienza necessarie per rafforzare la fase produttiva delle economie di quei Paesi.

Nel corso degli anni '70 il peso relativo dei flussi finanziari netti verso l'area del sottosviluppo si è progressivamente ridotto, con un corrispondente aumento della quota relativa dei prestiti bancari. Ciò ha avuto drammatiche conseguenze sulla stabilità del sistema finanziario internazionale, a causa delle crescenti difficoltà incontrate da molti Paesi in via di sviluppo nel far fronte al servizio del debito estero.

In questa situazione non sorprende che alcuni PVS stiano maturando un ripensamento intorno alla necessità di favorire l'afflusso di investimenti diretti esteri. Tale risveglio di interesse non ha però avuto, finora, rilevanti conseguenze; resta, infatti, negli operatori privati esteri una legittima perplessità ad esporre i propri capitali ai rischi legati all'instabilità economico-politica di cui soffre la gran parte dei PVS (secondo stime della Banca mondiale, gli investimenti diretti esteri nei PVS sono scesi da un livello di 17 miliardi di dollari nel 1981 a 12 miliardi di dollari nel 1982, fino agli 8 miliardi di dollari del 1983).

All'esigenza di far fronte a queste tendenze negative risponde l'iniziativa di creare una Agenzia multilaterale con il compito specifico di fornire una copertura ai rischi «non economici» legati agli investimenti esteri («a fini produttivi»: articolo 2 della Convenzione MIGA) nei PVS.

Le categorie di rischio sono specificate nell'articolo 11 della Convenzione:

1) le limitazioni poste al trasferimento di valuta;

2) le espropriazioni o misure similari;

3) l'inadempimento unilaterale di clausole contrattuali;

4) le azioni militari e le guerre civili.

La MIGA dovrà inoltre svolgere compiti collaterali in ordine alla promozione degli investimenti (assistenza tecnica, ricerca, diffusione di informazioni sulle opportunità di investimento).

Il capitale della Agenzia (articoli 5 e seguenti della Convenzione) ammonterà ad un miliardo di diritti speciali di prelievo (la stessa Convenzione stabilisce che ogni DSP ha il valore di 1,082 dollari USA).

Il 20 per cento del capitale verrà effettivamente versato (*paid in*); il restante 80 per cento sarà soggetto a chiamata (*callable*) con funzioni di garanzia. La percentuale *paid in* sarà pagabile per metà in contanti, in valuta

liberamente convertibile, per l'altra metà in forma di *promissory notes*, non negoziabili e non gravate da interessi.

I PVS potranno pagare in valuta locale fino al 25 per cento della loro quota *paid in*.

Il capitale sarà suddiviso in 100.000 azioni del valore di 10.000 DSP ciascuna.

L'Italia dovrà sottoscrivere 2.820 azioni per un ammontare di 28.200.000 diritti speciali di prelievo, pari a dollari USA 30.512.400.

La quota *paid in* italiana ammonterà a 5.640.000 DSP, pari a 6.102.480 dollari USA. Tale quota (pagabile per metà in contanti, per l'altra metà in forma di *promissory notes*) dovrà essere versata, in un'unica soluzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo per il nostro Paese.

Di particolare rilevanza è la soluzione adottata in ordine alla distribuzione del potere di voto. L'articolo 39 della Convenzione prevede che nel primo triennio di vita della MIGA i diritti di voto siano ripartiti in proporzione alle quote di capitale sottoscritto (fissa una quota iniziale, uguale per tutti i Paesi aderenti, pari a 177 *membership votes*). Nel periodo successivo il potere di voto sarà distribuito paritariamente fra Paesi sviluppati e PVS. Con l'adozione di tale criterio si è voluta sottolineare la piena corresponsabilità dei PVS nella gestione della MIGA.

Il limite delle garanzie assumibili dalla MIGA non dovrà essere superiore a 1,5 volte l'entità del capitale sottoscritto e delle riserve, mentre la MIGA non potrà concedere riassicurazioni alle Agenzie nazionali e regionali oltre il 10 per cento delle passività potenziali.

L'Agenzia potrà inoltre assumere l'amministrazione di garanzie fornite direttamente da un Paese membro ad un altro Paese membro (cosiddetto *Sponsorship Trust Fund*).

La MIGA concederà garanzie solo ad investimenti economicamente validi, sempre che il Paese ospitante assicuri un equo trattamento e la protezione legale degli investimenti. I criteri di base per la conclusione di accordi in tal senso saranno desumibili dai principi degli esistenti accordi bilaterali.

Il Consiglio dell'Agenzia sarà composto da non meno di dodici membri, di cui un quarto rappresentanti dei maggiori azionisti; la MIGA avrà sede a Washington. La struttura organizzativa dell'Agenzia ricalcherà quella della Banca mondiale e dell'*International Finance Corporation*. La MIGA avrà piena capacità giuridica e piena autonomia. Un legame organizzativo con la Banca mondiale sarà determinato dal fatto che il Presidente della Banca sarà, *ex officio*, *Charmain* del Consiglio dei direttori esecutivi della MIGA e, in questa qualità, nominerà il Presidente dell'Agenzia.

Potranno essere membri della MIGA tutti i Paesi membri della Banca mondiale e la Svizzera.

L'Agenzia diverrà operativa quando la relativa Convenzione sarà stata ratificata da cinque Paesi industrializzati e da quindici Paesi in via di sviluppo, purchè la somma totale sottoscritta da questi Paesi equivalga ad almeno un terzo del capitale della MIGA.

La ratifica da parte italiana della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, cui si provvede con il disegno di legge in esame, si inquadra nello sforzo che il nostro Paese sta compiendo, in modo via via crescente, per garantire un adeguato sostegno ai processi di sviluppo economico e sociale dei Paesi del terzo mondo.

L'ambito di attività della MIGA riveste poi uno specifico interesse per molte imprese italiane che intendono svolgere attività di investimento nei Paesi in via di sviluppo e che potranno trovare nelle garanzie fornite dall'Agenzia un proficuo incoraggiamento allo svolgimento delle predette attività.

Attualmente la Convenzione in esame risulta essere stata firmata tra i Paesi industrializzati appartenenti alla categoria 1, oltre che dall'Italia, da Canada, Francia, Grecia, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera.

Per quanto riguarda i Paesi appartenenti alla categoria 2 i Paesi firmatari al momento sono venticinque e precisamente: Barbados, Benin, Bolivia, Cile, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, Grenada, Guinea Equatoriale, Honduras, Giordania, Corea, Marocco, Pakistan, St. Christopher and Nevis, Santa Lucia, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leone, Togo, Turchia, Uruguay, Vanuatu e Zaire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), adottata a Seul l'11 ottobre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 61 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La quota di sottoscrizione italiana del capitale dell'Agenzia è determinata in 28.200.000 diritti speciali di prelievo pari a dollari USA 30.512.400, al tasso di cambio fissato all'articolo 5 della Convenzione (1 DSP = 1,082 dollari USA).

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1986 in 11.000 milioni di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando all'uopo quota parte dell'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali».

2. All'eventuale maggiore onere derivante da sfavorevoli variazioni del cambio lire-dollari si provvede, considerata la natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti comunicherà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Convenzione di cui all'articolo 1, per tutto quanto attiene all'attuazione della Convenzione stessa, con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENTION ESTABLISHING THE MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY

PREAMBLE

The Contracting States

Considering the need to strengthen international cooperation for economic development and to foster the contribution to such development of foreign investment in general and private foreign investment in particular;

Recognizing that the flow of foreign investment to developing countries would be facilitated and further encouraged by alleviating concerns related to non-commercial risks;

Desiring to enhance the flow to developing countries of capital and technology for productive purposes under conditions consistent with their development needs, policies and objectives, on the basis of fair and stable standards for the treatment of foreign investment;

Convinced that the Multilateral Investment Guarantee Agency can play an important role in the encouragement of foreign investment complementing national and regional investment guarantee programs and private insurers of non-commercial risk; and

Realizing that such Agency should, to the extent possible, meet its obligations without resort to its callable capital and that such an objective would be served by continued improvement in investment conditions,

Have Agreed as follows:

CHAPTER I

Establishment, Status, Purposes and Definitions

Article 1. Establishment and Status of the Agency

(a) There is hereby established the Multilateral Investment Guarantee Agency (hereinafter called the Agency).

(b) The Agency shall possess full juridical personality and, in particular, the capacity to:

(i) contract;

(ii) acquire and dispose of movable and immovable property; and

(iii) institute legal proceedings.

Article 2. Objective and Purposes

The objective of the Agency shall be to encourage the flow of investments for productive purposes among member countries, and in particular to developing member countries, thus supplementing the activities of the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter referred to as the Bank), the International Finance Corporation and other international development finance institutions.

To serve its objective, the Agency shall:

(a) issue guarantees, including coinsurance and reinsurance, against non-commercial risks in respect of investments in a member country which flow from other member countries;

(b) carry out appropriate complementary activities to promote the flow of investments to and among developing member countries; and

(c) exercise such other incidental powers as shall be necessary or desirable in the furtherance of its objective.

The Agency shall be guided in all its decisions by the provisions of this Article.

Article 3. Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) "Member" means a State with respect to which this Convention has entered into force in accordance with Article 61.

(b) "Host country" or "host government" means a member, its government, or any public authority of a member in whose territories, as defined in Article 66, an investment which has been guaranteed or reinsured, or is considered for guarantee or reinsurance, by the Agency is to be located.

(c) A "developing member country" means a member which is listed as such in Schedule A hereto as this Schedule may be amended from time to time by the Council of Governors referred to in Article 30 (hereinafter called the Council).

(d) A "special majority" means an affirmative vote of not less than two-thirds of the total voting power representing not less than fifty-five percent of the subscribed shares of the capital stock of the Agency.

(e) A "freely usable currency" means (i) any currency designated as such by the International Monetary Fund from time to time and (ii) any other freely available and effectively usable currency which the Board of Directors referred to in Article 30 (hereinafter called the Board) may designate for the purposes of this Convention after consultation with the International Monetary Fund and with the approval of the country of such currency,

CHAPTER II

Membership and Capital

Article 4. Membership

(a) Membership in the Agency shall be open to all members of the Bank and to Switzerland.

(b) Original members shall be the States which are listed in Schedule A hereto and become parties to this Convention on or before October 30, 1987.

Article 5. Capital

(a) The authorized capital stock of the Agency shall be one billion Special Drawing Rights (SDR 1,000,000,000). The capital stock shall be divided into 100,000 shares having a par value of SDR 10,000 each, which shall be available for subscription by members. All payment obligations of members with respect to capital stock shall be settled on the basis of the average value of the SDR in terms of United States dollars for the period January 1, 1981 to June 30, 1985, such value being 1.082 United States dollars per SDR.

(b) The capital stock shall increase on the admission of a new member to the extent that the then authorized shares are insufficient to provide the shares to be subscribed by such member pursuant to Article 6.

(c) The Council, by special majority, may at any time increase the capital stock of the Agency.

Article 6. Subscription of Shares

Each original member of the Agency shall subscribe at par to the number of shares of capital stock set forth opposite its name in Schedule A hereto. Each other member shall subscribe to such number of shares of capital stock on such terms and conditions as may be determined by the Council, but in no event at an issue price of less than par. No member shall subscribe to less than fifty shares. The Council may prescribe rules by which members may subscribe to additional shares of the authorized capital stock.

Article 7. Division and Calls of Subscribed Capital

The initial subscription of each member shall be paid as follows:

(i) Within ninety days from the date on which this Convention enters into force with respect to such member, ten percent of the price of each share shall be paid in cash as stipulated in Section (a) of Article 8 and an additional ten percent in the form of non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes or similar obligations to be encashed pursuant to a decision of the Board in order to meet the Agency's obligations.

(ii) The remainder shall be subject to call by the Agency when required to meet its obligations.

Article 8. Payment of Subscription of Shares

(a) Payments of subscriptions shall be made in freely usable currencies except that payments by developing member countries may be made in their own currencies up to twenty-five percent of the paid-in cash portion of their subscriptions payable under Article 7 (i).

(b) Calls on any portion of unpaid subscriptions shall be uniform on all shares.

(c) If the amount received by the Agency on a call shall be insufficient to meet the obligations which have necessitated the call, the Agency may make further successive calls on unpaid subscriptions until the aggregate amount received by it shall be sufficient to meet such obligations.

(d) Liability on shares shall be limited to the unpaid portion of the issue price.

Article 9. Valuation of Currencies

Whenever it shall be necessary for the purposes of this Convention to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Agency, after consultation with the International Monetary Fund.

Article 10. Refunds

(a) The Agency shall, as soon as practicable, return to members amounts paid on calls on subscribed capital if and to the extent that:

(i) the call shall have been made to pay a claim resulting from a guarantee or reinsurance contract and thereafter the Agency shall have recovered its payment, in whole or in part, in a freely usable currency; or

(ii) the call shall have been made because of a default in payment by a member and thereafter such member shall have made good such default in whole or in part; or

(iii) the Council, by special majority, determines that the financial position of the Agency permits all or part of such amounts to be returned out of the Agency's revenues.

(b) Any refund effected under this Article to a member shall be made in freely usable currency in the proportion of the payments made by that member to the total amount paid pursuant to calls made prior to such refund.

(c) The equivalent of amounts refunded under this Article to a member shall become part of the callable capital obligations of the member under Article 7 (ii).

CHAPTER III

Operations

Article 11. Covered Risks

(a) Subject to the provisions of Sections (b) and (c) below, the Agency may guarantee eligible investments against a loss resulting from one or more of the following types of risk:

(i) *Currency Transfer*
any introduction attributable to the host government of restrictions on the transfer outside the host country of its currency into a freely usable currency or another currency acceptable to the holder of the guarantee, including a failure of the host government to act within a reasonable period of time on an application by such holder for such transfer;

(ii) *Expropriation and Similar Measures*
any legislative action or administrative action or omission attributable to the host government which has the effect of depriving the holder of a guarantee of his ownership or control of, or a substantial benefit from, his investment, with the exception of non-discriminatory measures of general application which governments normally take for the purpose of regulating economic activity in their territories;

(iii) *Breach of Contract*
any repudiation or breach by the host government of a contract with the holder of a guarantee, when (a) the holder of a guarantee does not have recourse to a judicial or arbitral forum to determine the claim of repudiation or breach, or (b) a decision by such forum is not rendered within such reasonable period of time as shall be prescribed in the contracts of guarantee pursuant to the Agency's regulations, or (c) such a decision cannot be enforced; and

(iv) *War and Civil Disturbance*
any military action or civil disturbance in any territory of the host country to which this Convention shall be applicable as provided in Article 66.

(b) Upon the joint application of the investor and the host country, the Board, by special majority, may approve the extension of coverage under this Article to specific non-commercial risks other than those referred to in Section (a) above, but in no case to the risk of devaluation or depreciation of currency.

(c) Losses resulting from the following shall not be covered:

(i) any host government action or omission to which the holder of the guarantee has agreed or for which he has been responsible; and

(ii) any host government action or omission or any other event occurring before the conclusion of the contract of guarantee.

Article 12. Eligible Investments

(a) Eligible investments shall include equity interests, including medium- or long-term loans made or guaranteed by holders of equity in the enterprise concerned, and such forms of direct investment as may be determined by the Board.

(b) The Board, by special majority, may extend eligibility to any other medium- or long-term form of investment, except that loans other than those mentioned in Section (a) above may be eligible only if they are related to a specific investment covered or to be covered by the Agency.

(c) Guarantees shall be restricted to investments the implementation of which begins subsequent to the registration of the application for the guarantee by the Agency. Such investments may include:

(i) any transfer of foreign exchange made to modernize, expand, or develop an existing investment; and

(ii) the use of earnings from existing investments which could otherwise be transferred outside the host country.

(d) In guaranteeing an investment, the Agency shall satisfy itself as to:

(i) the economic soundness of the investment and its contribution to the development of the host country;

(ii) compliance of the investment with the host country's laws and regulations;

(iii) consistency of the investment with the declared development objectives and priorities of the host country; and

(iv) the investment conditions in the host country, including the availability of fair and equitable treatment and legal protection for the investment.

Article 13. Eligible Investors

(a) Any natural person and any juridical person may be eligible to receive the Agency's guarantee provided that:

(i) such natural person is a national of a member other than the host country;

(ii) such juridical person is incorporated and has its principal place of business in a member or the majority of its capital is owned by a member or members or nationals thereof, provided that such member is not the host country in any of the above cases; and

(iii) such juridical person, whether or not it is privately owned, operates on a commercial basis.

(b) In case the investor has more than one nationality, for the purposes of Section (a) above the nationality of a member shall prevail over the nationality of a non-member, and the nationality of the host country shall prevail over the nationality of any other member.

(c) Upon the joint application of the investor and the host country, the Board, by special majority, may extend eligibility to a natural person who is a national of the host country or a juridical person which is incorporated in the host country or the majority of whose capital is owned by its nationals, provided that the assets invested are transferred from outside the host country.

Article 14. Eligible Host Countries

Investments shall be guaranteed under this Chapter only if they are to be made in the territory of a developing member country.

Article 15. Host Country Approval

The Agency shall not conclude any contract of guarantee before the host government has approved the issuance of the guarantee by the Agency against the risks designated for cover.

Article 16. Terms and Conditions

The terms and conditions of each contract of guarantee shall be determined by the Agency subject to such rules and regulations as the Board shall issue, provided

that the Agency shall not cover the total loss of the guaranteed investment. Contracts of guarantee shall be approved by the President under the direction of the Board.

Article 17. Payment of Claims

The President under the direction of the Board shall decide on the payment of claims to a holder of a guarantee in accordance with the contract of guarantee and such policies as the Board may adopt. Contracts of guarantee shall require holders of guarantees to seek, before a payment is made by the Agency, such administrative remedies as may be appropriate under the circumstances, provided that they are readily available to them under the laws of the host country. Such contracts may require the lapse of certain reasonable periods between the occurrence of events giving rise to claims and payments of claims.

Article 18. Subrogation

(a) Upon paying or agreeing to pay compensation to a holder of a guarantee, the Agency shall be subrogated to such rights or claims related to the guaranteed investment as the holder of a guarantee may have had against the host country and other obligors. The contract of guarantee shall provide the terms and conditions of such subrogation.

(b) The rights of the Agency pursuant to Section (a) above shall be recognized by all members.

(c) Amounts in the currency of the host country acquired by the Agency as subrogee pursuant to Section (a) above shall be accorded, with respect to use and conversion, treatment by the host country as favorable as the treatment to which such funds would be entitled in the hands of the holder of the guarantee. In any case, such amounts may be used by the Agency for the payment of its administrative expenditures and other costs. The Agency shall also seek to enter into arrangements with host countries on other uses of such currencies to the extent that they are not freely usable.

Article 19. Relationship to National and Regional Entities

The Agency shall cooperate with, and seek to complement the operations of, national entities of members and regional entities the majority of whose capital is owned by members, which carry out activities similar to those of the Agency, with a view to maximizing both the efficiency of their respective services and their contribution to increased flows of foreign investment. To this end, the Agency may enter

into arrangements with such entities on the details of such cooperation, including in particular the modalities of reinsurance and coinsurance.

Article 20. Reinsurance of National and Regional Entities

(a) The Agency may issue reinsurance in respect of a specific investment against a loss resulting from one or more of the non-commercial risks underwritten by a member or agency thereof or by a regional investment guarantee agency the majority of whose capital is owned by members. The Board, by special majority, shall from time to time prescribe maximum amounts of contingent liability which may be assumed by the Agency with respect to reinsurance contracts. In respect of specific investments which have been completed more than twelve months prior to receipt of the application for reinsurance by the Agency, the maximum amount shall initially be set at ten percent of the aggregate contingent liability of the Agency under this Chapter. The conditions of eligibility specified in Articles 11 to 14 shall apply to reinsurance operations, except that the reinsured investments need not be implemented subsequent to the application for reinsurance.

(b) The mutual rights and obligations of the Agency and a reinsured member or agency shall be stated in contracts of reinsurance subject to such rules and regulations as the Board shall issue. The Board shall approve each contract for reinsurance covering an investment which has been made prior to receipt of the application for reinsurance by the Agency, with a view to minimizing risks, assuring that the Agency receives premiums commensurate with its risk, and assuring that the reinsured entity is appropriately committed toward promoting new investment in developing member countries.

(c) The Agency shall, to the extent possible, assure that it or the reinsured entity shall have the rights of subrogation and arbitration equivalent to those the Agency would have if it were the primary guarantor. The terms and conditions of reinsurance shall require that administrative remedies are sought in accordance with Article 17 before a payment is made by the Agency. Subrogation shall be effective with respect to the host country concerned only after its approval of the reinsurance by the Agency. The Agency shall include in the contracts of reinsurance provisions requiring the reinsured to pursue with due diligence the rights or claims related to the reinsured investment.

Article 21. Cooperation with Private Insurers and with Reinsurers

(a) The Agency may enter into arrangements with private insurers in member countries to enhance its own operations and encourage such insurers to provide coverage of non-commercial risks in developing member countries on conditions similar

to those applied by the Agency. Such arrangements may include the provision of reinsurance by the Agency under the conditions and procedures specified in Article 20.

(b) The Agency may reinsure with any appropriate reinsurance entity, in whole or in part, any guarantee or guarantees issued by it.

(c) The Agency will in particular seek to guarantee investments for which comparable coverage on reasonable terms is not available from private insurers and reinsurers.

Article 22. Limits of Guarantee

(a) Unless determined otherwise by the Council by special majority, the aggregate amount of contingent liabilities which may be assumed by the Agency under this Chapter shall not exceed one hundred and fifty percent of the amount of the Agency's unimpaired subscribed capital and its reserves plus such portion of its reinsurance cover as the Board may determine. The Board shall from time to time review the risk profile of the Agency's portfolio in the light of its experience with claims, degree of risk diversification, reinsurance cover and other relevant factors with a view to ascertaining whether changes in the maximum aggregate amount of contingent liabilities should be recommended to the Council. The maximum amount determined by the Council shall not under any circumstances exceed five times the amount of the Agency's unimpaired subscribed capital, its reserves and such portion of its reinsurance cover as may be deemed appropriate.

(b) Without prejudice to the general limit of guarantee referred to in Section (a) above, the Board may prescribe:

(i) maximum aggregate amounts of contingent liability which may be assumed by the Agency under this Chapter for all guarantees issued to investors of each individual member. In determining such maximum amounts, the Board shall give due consideration to the share of the respective member in the capital of the Agency and the need to apply more liberal limitations in respect of investments originating in developing member countries; and

(ii) maximum aggregate amounts of contingent liability which may be assumed by the Agency with respect to such risk diversification factors as individual projects, individual host countries and types of investment or risk.

Article 23. Investment Promotion

(a) The Agency shall carry out research, undertake activities to promote investment flows and disseminate information on investment opportunities in developing member countries, with a view to improving the environment for foreign investment flows to such countries. The Agency may, upon the request of a member, provide technical advice and assistance to improve the investment conditions in the territories of that member. In performing these activities, the Agency shall:

(i) be guided by relevant investment agreements among member countries;

(ii) seek to remove impediments, in both developed and developing member countries, to the flow of investment to developing member countries; and

(iii) coordinate with other agencies concerned with the promotion of foreign investment, and in particular the International Finance Corporation.

(b) The Agency also shall:

(i) encourage the amicable settlement of disputes between investors and host countries;

(ii) endeavor to conclude agreements with developing member countries, and in particular with prospective host countries, which will assure that the Agency, with respect to investment guaranteed by it, has treatment at least as favorable as that agreed by the member concerned for the most favored investment guarantee agency or State in an agreement relating to investment, such agreements to be approved by special majority of the Board; and

(iii) promote and facilitate the conclusion of agreements, among its members, on the promotion and protection of investments.

(c) The Agency shall give particular attention in its promotional efforts to the importance of increasing the flow of investments among developing member countries.

Article 24. Guarantees of Sponsored Investments

In addition to the guarantee operations undertaken by the Agency under this Chapter, the Agency may guarantee investments under the sponsorship arrangements provided for in Annex I to this Convention.

CHAPTER IV

Financial Provisions

Article 25. Financial Management

The Agency shall carry out its activities in accordance with sound business and prudent financial management practices with a view to maintaining under all circumstances its ability to meet its financial obligations.

Article 26. Premiums and Fees

The Agency shall establish and periodically review the rates of premiums, fees and other charges, if any, applicable to each type of risk.

Article 27. Allocation of Net Income

(a) Without prejudice to the provisions of Section (a) (iii) of Article 10, the Agency shall allocate net income to reserves until such reserves reach five times the subscribed capital of the Agency,

(b) After the reserves of the Agency have reached the level prescribed in Section (a) above, the Council shall decide whether, and to what extent, the Agency's net income shall be allocated to reserves, be distributed to the Agency's members or be used otherwise. Any distribution of net income to the Agency's members shall be made in proportion to the share of each member in the capital of the Agency in accordance with a decision of the Council acting by special majority.

Article 28. Budget

The President shall prepare an annual budget of revenues and expenditures of the Agency for approval by the Board.

Article 29. Accounts

The Agency shall publish an Annual Report which shall include statements of its accounts and of the accounts of the Sponsorship Trust Fund referred to in Annex

I to this Convention, as audited by independent auditors. The Agency shall circulate to members at appropriate intervals a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.

CHAPTER V

Organization and Management

Article 30. Structure of the Agency

The Agency shall have a Council of Governors, a Board of Directors, a President and staff to perform such duties as the Agency may determine.

Article 31. The Council

(a) All the powers of the Agency shall be vested in the Council, except such powers as are, by the terms of this Convention, specifically conferred upon another organ of the Agency. The Council may delegate to the Board the exercise of any of its powers, except the power to:

(i) admit new members and determine the conditions of their admission;

(ii) suspend a member;

(iii) decide on any increase or decrease in the capital;

(iv) increase the limit of the aggregate amount of contingent liabilities pursuant to Section (a) of Article 22;

(v) designate a member as a developing member country pursuant to Section (c) of Article 3;

(vi) classify a new member as belonging to Category One or Category Two for voting purposes pursuant to Section (a) of Article 39 or reclassify an existing member for the same purposes;

(vii) determine the compensation of Directors and their Alternates;

(viii) cease operations and liquidate the Agency;

(ix) distribute assets to members upon liquidation; and

(x) amend this Convention, its Annexes and Schedules.

(b) The Council shall be composed of one Governor and one Alternate appointed by each member in such manner as it may determine. No Alternate may

vote except in the absence of his principal. The Council shall select one of the Governors as Chairman.

(c) The Council shall hold an annual meeting and such other meetings as may be determined by the Council or called by the Board. The Board shall call a meeting of the Council whenever requested by five members or by members having twenty-five percent of the total voting power.

Article 32. The Board

(a) The Board shall be responsible for the general operations of the Agency and shall take, in the fulfillment of this responsibility, any action required or permitted under this Convention.

(b) The Board shall consist of not less than twelve Directors. The number of Directors may be adjusted by the Council to take into account changes in membership. Each Director may appoint an Alternate with full power to act for him in case of the Director's absence or inability to act. The President of the Bank shall be *ex officio* Chairman of the Board, but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division.

(c) The Council shall determine the term of office of the Directors. The first Board shall be constituted by the Council at its inaugural meeting.

(d) The Board shall meet at the call of its Chairman acting on his own initiative or upon request of three Directors.

(e) Until such time as the Council may decide that the Agency shall have a resident Board which functions in continuous session, the Directors and Alternates shall receive compensation only for the cost of attendance at the meetings of the Board and the discharge of other official functions on behalf of the Agency. Upon the establishment of a Board in continuous session, the Directors and Alternates shall receive such remuneration as may be determined by the Council.

Article 33. President and Staff

(a) The President shall, under the general control of the Board, conduct the ordinary business of the Agency. He shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the staff.

(b) The President shall be appointed by the Board on the nomination of its Chairman. The Council shall determine the salary and terms of the contract of service of the President.

(c) In the discharge of their offices, the President and the staff owe their duty entirely to the Agency and to no other authority. Each member of the Agency shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence the President or the staff in the discharge of their duties.

(d) In appointing the staff, the President shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to the importance of recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.

(e) The President and staff shall maintain at all times the confidentiality of information obtained in carrying out the Agency's operations.

Article 34. Political Activity Prohibited

The Agency, its President and staff shall not interfere in the political affairs of any member. Without prejudice to the right of the Agency to take into account all the circumstances surrounding an investment, they shall not be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned. Considerations relevant to their decisions shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in Article 2.

Article 35. Relations with International Organizations

The Agency shall, within the terms of this Convention, cooperate with the United Nations and with other inter-governmental organizations having specialized responsibilities in related fields, including in particular the Bank and the International Finance Corporation.

Article 36. Location of Principal Office

(a) The principal office of the Agency shall be located in Washington, D.C., unless the Council, by special majority, decides to establish it in another location.

(b) The Agency may establish other offices as may be necessary for its work.

Article 37. Depositories for Assets

Each member shall designate its central bank as a depository in which the Agency may keep holdings of such member's currency or other assets of the Agency

or, if it has no central bank, it shall designate for such purpose such other institution as may be acceptable to the Agency.

Article 38. Channel of Communication

(a) Each member shall designate an appropriate authority with which the Agency may communicate in connection with any matter arising under this Convention. The Agency may rely on statements of such authority as being statements of the member. The Agency, upon the request of a member, shall consult with that member with respect to matters dealt with in Articles 19 to 21 and related to entities or insurers of that member.

(b) Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Agency, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Agency may fix in notifying the member of the proposed act.

CHAPTER VI

Voting, Adjustments of Subscriptions and Representation

Article 39. Voting and Adjustments of Subscriptions

(a) In order to provide for voting arrangements that reflect the equal interest in the Agency of the two Categories of States listed in Schedule A of this Convention, as well as the importance of each member's financial participation, each member shall have 177 membership votes plus one subscription vote for each share of stock held by that member.

(b) If at any time within three years after the entry into force of this Convention the aggregate sum of membership and subscription votes of members which belong to either of the two Categories of States listed in Schedule A of this Convention is less than forty percent of the total voting power, members from such a Category shall have such number of supplementary votes as shall be necessary for the aggregate voting power of the Category to equal such a percentage of the total voting power. Such supplementary votes shall be distributed among the members of such Category in the proportion that the subscription votes of each bears to the aggregate of subscription votes of the Category. Such supplementary votes shall be subject to

automatic adjustment to ensure that such percentage is maintained and shall be cancelled at the end of the above-mentioned three-year period.

(c) During the third year following the entry into force of this Convention, the Council shall review the allocation of shares and shall be guided in its decision by the following principles:

(i) the votes of members shall reflect actual subscriptions to the Agency's capital and the membership votes as set out in Section (a) of this Article;

(ii) shares allocated to countries which shall not have signed the Convention shall be made available for reallocation to such members and in such manner as to make possible voting parity between the above-mentioned Categories; and

(iii) the Council will take measures that will facilitate members' ability to subscribe to shares allocated to them.

(d) Within the three-year period provided for in Section (b) of this Article, all decisions of the Council and Board shall be taken by special majority, except that decisions requiring a higher majority under this Convention shall be taken by such higher majority.

(e) In case the capital stock of the Agency is increased pursuant to Section (c) of Article 5, each member which so requests shall be authorized to subscribe a proportion of the increase equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total capital stock of the Agency, but no member shall be obligated to subscribe any part of the increased capital.

(f) The Council shall issue regulations regarding the making of additional subscriptions under Section (e) of this Article. Such regulations shall prescribe reasonable time limits for the submission by members of requests to make such subscriptions.

Article 40. Voting in the Council

(a) Each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents. Except as otherwise specified in this Convention, decisions of the Council shall be taken by a majority of the votes cast.

(b) A quorum for any meeting of the Council shall be constituted by a majority of the Governors exercising not less than two-thirds of the total voting power.

(c) The Council may by regulation establish a procedure whereby the Board, when it deems such action to be in the best interests of the Agency, may request a decision of the Council on a specific question without calling a meeting of the Council.

Article 41. Election of Directors

(a) Directors shall be elected in accordance with Schedule B.

(b) Directors shall continue in office until their successors are elected. If the office of a Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another Director shall be elected for the remainder of the term by the Governors who elected the former Director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant, the Alternate of the former Director shall exercise his powers, except that of appointing an Alternate.

Article 42. Voting in the Board

(a) Each Director shall be entitled to cast the number of votes of the members whose votes counted towards his election. All the votes which a Director is entitled to cast shall be cast as a unit. Except as otherwise specified in this Convention, decisions of the Board shall be taken by a majority of the votes cast.

(b) A quorum for a meeting of the Board shall be constituted by a majority of the Directors exercising not less than one-half of the total voting power.

(c) The Board may by regulation establish a procedure whereby its Chairman, when he deems such action to be in the best interests of the Agency, may request a decision of the Board on a specific question without calling a meeting of the Board.

CHAPTER VII

Privileges and Immunities

Article 43. Purposes of Chapter

To enable the Agency to fulfill its functions, the immunities and privileges set forth in this Chapter shall be accorded to the Agency in the territories of each member.

Article 44. Legal Process

Actions other than those within the scope of Articles 57 and 58 may be brought against the Agency only in a court of competent jurisdiction in the territories

of a member in which the Agency has an office or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process. No such action against the Agency shall be brought (i) by members or persons acting for or deriving claims from members or (ii) in respect of personnel matters. The property and assets of the Agency shall, wherever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of the final judgment or award against the Agency.

Article 45. Assets

(a) The property and assets of the Agency, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure by executive or legislative action.

(b) To the extent necessary to carry out its operations under this Convention, all property and assets of the Agency shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature; provided that property and assets acquired by the Agency as successor to or subrogee of a holder of a guarantee, a reinsured entity or an investor insured by a reinsured entity shall be free from applicable foreign exchange restrictions, regulations and controls in force in the territories of the member concerned to the extent that the holder, entity or investor to whom the Agency was subrogated was entitled to such treatment.

(c) For purposes of this Chapter, the term "assets" shall include the assets of the Sponsorship Trust Fund referred to in Annex I to this Convention and other assets administered by the Agency in furtherance of its objective.

Article 46. Archives and Communications

(a) The archives of the Agency shall be inviolable, wherever they may be.

(b) The official communications of the Agency shall be accorded by each member the same treatment that is accorded to the official communications of the Bank.

Article 47. Taxes

(a) The Agency, its assets, property and income, and its operations and transactions authorized by this Convention, shall be immune from all taxes and customs duties. The Agency shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty.

(b) Except in the case of local nationals, no tax shall be levied on or in respect of expense allowances paid by the Agency to Governors and their Alternates or on or in respect of salaries, expense allowances or other emoluments paid by the Agency to the Chairman of the Board, Directors, their Alternates, the President or staff of the Agency.

(c) No taxation of any kind shall be levied on any investment guaranteed or reinsured by the Agency (including any earnings therefrom) or any insurance policies reinsured by the Agency (including any premiums and other revenues therefrom) by whomsoever held: (i) which discriminates against such investment or insurance policy solely because it is guaranteed or reinsured by the Agency; or (ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Agency.

Article 48. Officials of the Agency

All Governors, Directors, Alternates, the President and staff of the Agency:

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity;

(ii) not being local nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by the members concerned to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by the members concerned to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.

Article 49. Application of this Chapter

Each member shall take such action as is necessary in its own territories for the purpose of making effective in terms of its own law the principles set forth in this Chapter and shall inform the Agency of the detailed action which it has taken.

Article 50. Waiver

The immunities, exemptions and privileges provided in this Chapter are granted in the interests of the Agency and may be waived, to such extent and upon

such conditions as the Agency may determine, in cases where such a waiver would not prejudice its interests. The Agency shall waive the immunity of any of its staff in cases where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Agency.

CHAPTER VIII

Withdrawal, Suspension of Membership and Cessation of Operations

Article 51. Withdrawal

Any member may, after the expiration of three years following the date upon which this Convention has entered into force with respect to such member, withdraw from the Agency at any time by giving notice in writing to the Agency at its principal office. The Agency shall notify the Bank, as depository of this Convention, of the receipt of such notice. Any withdrawal shall become effective ninety days following the date of the receipt of such notice by the Agency. A member may revoke such notice as long as it has not become effective.

Article 52. Suspension of Membership

(a) If a member fails to fulfill any of its obligations under this Convention, the Council may, by a majority of its members exercising a majority of the total voting power, suspend its membership.

(b) While under suspension a member shall have no rights under this Convention, except for the right of withdrawal and other rights provided in this Chapter and Chapter IX, but shall remain subject to all its obligations.

(c) For purposes of determining eligibility for a guarantee or reinsurance to be issued under Chapter III or Annex I to this Convention, a suspended member shall not be treated as a member of the Agency.

(d) The suspended member shall automatically cease to be a member one year from the date of its suspension unless the Council decides to extend the period of suspension or to restore the member to good standing.

Article 53. Rights and Duties of States Ceasing to be Members

(a) When a State ceases to be a member, it shall remain liable for all its obligations, including its contingent obligations, under this Convention which shall have been in effect before the cessation of its membership.

(b) Without prejudice to Section (a) above, the Agency shall enter into an arrangement with such State for the settlement of their respective claims and obligations. Any such arrangement shall be approved by the Board.

Article 54. Suspension of Operations

(a) The Board may, whenever it deems it justified, suspend the issuance of new guarantees for a specified period.

(b) In an emergency, the Board may suspend all activities of the Agency for a period not exceeding the duration of such emergency, provided that necessary arrangements shall be made for the protection of the interests of the Agency and of third parties.

(c) The decision to suspend operations shall have no effect on the obligations of the members under this Convention or on the obligations of the Agency towards holders of a guarantee or reinsurance policy or towards third parties.

Article 55. Liquidation

(a) The Council, by special majority, may decide to cease operations and to liquidate the Agency. Thereupon the Agency shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of assets and settlement of obligations. Until final settlement and distribution of assets, the Agency shall remain in existence and all rights and obligations of members under this Convention shall continue unimpaired.

(b) No distribution of assets shall be made to members until all liabilities to holders of guarantees and other creditors shall have been discharged or provided for and until the Council shall have decided to make such distribution.

(c) Subject to the foregoing, the Agency shall distribute its remaining assets to members in proportion to each member's share in the subscribed capital. The Agency shall also distribute any remaining assets of the Sponsorship Trust Fund referred to in Annex I to this Convention to sponsoring members in the proportion which the investments sponsored by each bears to the total of sponsored investments. No member shall be entitled to its share in the assets of the Agency or the Sponsorship Trust Fund unless that member has settled all outstanding claims by the Agency

against it. Every distribution of assets shall be made at such times as the Council shall determine and in such manner as it shall deem fair and equitable.

CHAPTER IX

Settlement of Disputes

Article 56. Interpretation and Application of the Convention

(a) Any question of interpretation or application of the provisions of this Convention arising between any member of the Agency and the Agency or among members of the Agency shall be submitted to the Board for its decision. Any member which is particularly affected by the question and which is not otherwise represented by a national in the Board may send a representative to attend any meeting of the Board at which such question is considered.

(b) In any case where the Board has given a decision under Section (a) above, any member may require that the question be referred to the Council, whose decision shall be final. Pending the result of the referral to the Council, the Agency may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board.

Article 57. Disputes between the Agency and Members

(a) Without prejudice to the provisions of Article 56 and of Section (b) of this Article, any dispute between the Agency and a member or an agency thereof and any dispute between the Agency and a country (or agency thereof) which has ceased to be a member, shall be settled in accordance with the procedure set out in Annex II to this Convention.

(b) Disputes concerning claims of the Agency acting as subrogee of an investor shall be settled in accordance with either (i) the procedure set out in Annex II to this Convention, or (ii) an agreement to be entered into between the Agency and the member concerned on an alternative method or methods for the settlement of such disputes. In the latter case, Annex II to this Convention shall serve as a basis for such an agreement which shall, in each case, be approved by the Board by special majority prior to the undertaking by the Agency of operations in the territories of the member concerned.

Article 58. Disputes Involving Holders of a Guarantee or Reinsurance

Any dispute arising under a contract of guarantee or reinsurance between the parties thereto shall be submitted to arbitration for final determination in accordance with such rules as shall be provided for or referred to in the contract of guarantee or reinsurance.

CHAPTER X

Amendments

Article 59. Amendment by Council

(a) This Convention and its Annexes may be amended by vote of three-fifths of the Governors exercising four-fifths of the total voting power, provided that:

(i) any amendment modifying the right to withdraw from the Agency provided in Article 51 or the limitation on liability provided in Section (d) of Article 8 shall require the affirmative vote of all Governors; and

(ii) any amendment modifying the loss-sharing arrangement provided in Articles 1 and 3 of Annex I to this Convention which will result in an increase in any member's liability thereunder shall require the affirmative vote of the Governor of each such member.

(b) Schedules A and B to this Convention may be amended by the Council by special majority.

(c) If an amendment affects any provision of Annex I to this Convention, total votes shall include the additional votes alloted under Article 7 of such Annex to sponsoring members and countries hosting sponsored investments.

Article 60. Procedure

Any proposal to amend this Convention, whether emanating from a member or a Governor or a Director, shall be communicated to the Chairman of the Board who shall bring the proposal before the Board. If the proposed amendment is recommended by the Board, it shall be submitted to the Council for approval in accordance with Article 59. When an amendment has been duly approved by the Council, the Agency shall so certify by formal communication addressed to all members. Amend-

ments shall enter into force for all members ninety days after the date of the formal communication unless the Council shall specify a different date.

CHAPTER XI

Final Provisions

Article 61. Entry into Force

(a) This Convention shall be open for signature on behalf of all members of the Bank and Switzerland and shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States in accordance with their constitutional procedures.

(b) This Convention shall enter into force on the day when not less than five instruments of ratification, acceptance or approval shall have been deposited on behalf of signatory States in Category One, and not less than fifteen such instruments shall have been deposited on behalf of signatory States in Category Two; provided that total subscriptions of these States amount to not less than one-third of the authorized capital of the Agency as prescribed in Article 5.

(c) For each State which deposits its instrument of ratification, acceptance or approval after this Convention shall have entered into force, this Convention shall enter into force on the date of such deposit.

(d) If this Convention shall not have entered into force within two years after its opening for signature, the President of the Bank shall convene a conference of interested countries to determine the future course of action.

Article 62. Inaugural Meeting

Upon entry into force of this Convention, the President of the Bank shall call the inaugural meeting of the Council. This meeting shall be held at the principal office of the Agency within sixty days from the date on which this Convention has entered into force or as soon as practicable thereafter.

Article 63. Depository

Instruments of ratification, acceptance or approval of this Convention and amendments thereto shall be deposited with the Bank which shall act as the depository

of this Convention. The depository shall transmit certified copies of this Convention to States members of the Bank and to Switzerland.

Article 64. Registration

The depository shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly.

Article 65. Notification

The depository shall notify all signatory States and, upon the entry into force of this Convention, the Agency of the following:

(a) signatures of this Convention;

(b) deposits of instruments of ratification, acceptance and approval in accordance with Article 63;

(c) the date on which this Convention enters into force in accordance with Article 61;

(d) exclusions from territorial application pursuant to Article 66; and

(e) withdrawal of a member from the Agency pursuant to Article 51.

Article 66. Territorial Application

This Convention shall apply to all territories under the jurisdiction of a member including the territories for whose international relations a member is responsible, except those which are excluded by such member by written notice to the depository of this Convention either at the time of ratification, acceptance or approval or subsequently.

Article 67. Periodic Reviews

(a) The Council shall periodically undertake comprehensive reviews of the activities of the Agency as well as the results achieved with a view to introducing any changes required to enhance the Agency's ability to serve its objectives.

(b) The first such review shall take place five years after the entry into force of this Convention. The dates of subsequent reviews shall be determined by the Council.

DONE at Seoul, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the International Bank for Reconstruction and Development, which has indicated by its signature below its agreement to fulfill the functions with which it is charged under this Convention.

ANNEX I

Guarantees of Sponsored Investments Under Article 24

Article 1. Sponsorship

(a) Any member may sponsor for guarantee an investment to be made by an investor of any nationality or by investors of any or several nationalities.

(b) Subject to the provisions of Sections (b) and (c) of Article 3 of this Annex, each sponsoring member shall share with the other sponsoring members in losses under guarantees of sponsored investments, when and to the extent that such losses cannot be covered out of the Sponsorship Trust Fund referred to in Article 2 of this Annex, in the proportion which the amount of maximum contingent liability under the guarantees of investments sponsored by it bears to the total amount of maximum contingent liability under the guarantees of investments sponsored by all members.

(c) In its decisions on the issuance of guarantees under this Annex, the Agency shall pay due regard to the prospects that the sponsoring member will be in a position to meet its obligations under this Annex and shall give priority to investments which are co-sponsored by the host countries concerned.

(d) The Agency shall periodically consult with sponsoring members with respect to its operations under this Annex.

Article 2. Sponsorship Trust Fund

(a) Premiums and other revenues attributable to guarantees of sponsored investments, including returns on the investment of such premiums and revenues, shall be held in a separate account which shall be called the Sponsorship Trust Fund.

(b) All administrative expenses and payments on claims attributable to guarantees issued under this Annex shall be paid out of the Sponsorship Trust Fund.

(c) The assets of the Sponsorship Trust Fund shall be held and administered for the joint account of sponsoring members and shall be kept separate and apart from the assets of the Agency.

Article 3. Calls on Sponsoring Members

(a) To the extent that any amount is payable by the Agency on account of a loss under a sponsored guarantee and such amount cannot be paid out of assets of the Sponsorship Trust Fund, the Agency shall call on each sponsoring member to pay into such Fund its share of such amount as shall be determined in accordance with Section (b) of Article 1 of this Annex.

(b) No member shall be liable to pay any amount on a call pursuant to the provisions of this Article if as a result total payments made by that member will exceed the total amount of guarantees covering investments sponsored by it.

(c) Upon the expiry of any guarantee covering an investment sponsored by a member, the liability of that member shall be decreased by an amount equivalent to the amount of such guarantee; such liability shall also be decreased on a pro rata basis upon payment by the Agency of any claim related to a sponsored investment and shall otherwise continue in effect until the expiry of all guarantees of sponsored investments outstanding at the time of such payment.

(d) If any sponsoring member shall not be liable for an amount of a call pursuant to the provisions of this Article because of the limitation contained in Sections (b) and (c) above, or if any sponsoring member shall default in payment of an amount due in response to any such call, the liability for payment of such amount shall be shared pro rata by the other sponsoring members. Liability of members pursuant to this Section shall be subject to the limitation set forth in Sections (b) and (c) above.

(e) Any payment by a sponsoring member pursuant to a call in accordance with this Article shall be made promptly and in freely usable currency.

Article 4. Valuation of Currencies and Refunds

The provisions on valuation of currencies and refunds contained in this Convention with respect to capital subscriptions shall be applied *mutatis mutandis* to funds paid by members on account of sponsored investments.

Article 5. Reinsurance

(a) The Agency may, under the conditions set forth in Article 1 of this Annex, provide reinsurance to a member, an agency thereof, a regional agency as defined in Section (a) of Article 20 of this Convention or a private insurer in a member country. The provisions of this Annex concerning guarantees and of Articles 20 and 21 of this Convention shall be applied *mutatis mutandis* to reinsurance provided under this Section.

(b) The Agency may obtain reinsurance for investments guaranteed by it under this Annex and shall meet the cost of such reinsurance out of the Sponsorship Trust Fund. The Board may decide whether and to what extent the loss-sharing obligation of sponsoring members referred to in Section (b) of Article 1 of this Annex may be reduced on account of the reinsurance cover obtained.

Article 6. Operational Principles

Without prejudice to the provisions of this Annex, the provisions with respect to guarantee operations under Chapter III of this Convention and to financial management under Chapter IV of this Convention shall be applied *mutatis mutandis* to guarantees of sponsored investments except that (i) such investments shall qualify for sponsorship if made in the territories of any member, and in particular of any developing member, by an investor or investors eligible under Section (a) of Article 1 of this Annex, and (ii) the Agency shall not be liable with respect to its own assets for any guarantee or reinsurance issued under this Annex and each contract of guarantee or reinsurance concluded pursuant to this Annex shall expressly so provide.

Article 7. Voting

For decisions relating to sponsored investments, each sponsoring member shall have one additional vote for each 10,000 Special Drawing Rights equivalent of the amount guaranteed or reinsured on the basis of its sponsorship, and each member hosting a sponsored investment shall have one additional vote for each 10,000 Special Drawing Rights equivalent of the amount guaranteed or reinsured with respect to any sponsored investment hosted by it. Such additional votes shall be cast only for decisions related to sponsored investments and shall otherwise be disregarded in determining the voting power of members.

ANNEX II

Settlement of Disputes Between A Member and the Agency Under Article 57

Article 1. Application of the Annex

All disputes within the scope of Article 57 of this Convention shall be settled in accordance with the procedure set out in this Annex, except in the cases where the Agency has entered into an agreement with a member pursuant to Section (b) (ii) of Article 57.

Article 2. Negotiation

The parties to a dispute within the scope of this Annex shall attempt to settle such dispute by negotiation before seeking conciliation or arbitration. Negotiations shall be deemed to have been exhausted if the parties fail to reach a settlement within a period of one hundred and twenty days from the date of the request to enter into negotiation.

Article 3. Conciliation

(a) If the dispute is not resolved through negotiation, either party may submit the dispute to arbitration in accordance with the provisions of Article 4 of this Annex, unless the parties, by mutual consent, have decided to resort first to the conciliation procedure provided for in this Article.

(b) The agreement for recourse to conciliation shall specify the matter in dispute, the claims of the parties in respect thereof and, if available, the name of the conciliator agreed upon by the parties. In the absence of agreement on the conciliator, the parties may jointly request either the Secretary-General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter called ICSID) or the President of the International Court of Justice to appoint a conciliator. The conciliation procedure shall terminate if the conciliator has not been appointed within ninety days after the agreement for recourse to conciliation.

(c) Unless otherwise provided in this Annex or agreed upon by the parties, the conciliator shall determine the rules governing the conciliation procedure and shall be guided in this regard by the conciliation rules adopted pursuant to the Convention

on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States.

(d) The parties shall cooperate in good faith with the conciliator and shall, in particular, provide him with all information and documentation which would assist him in the discharge of his functions; they shall give their most serious consideration to his recommendations.

(e) Unless otherwise agreed upon by the parties, the conciliator shall, within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date of his appointment, submit to the parties a report recording the results of his efforts and setting out the issues controversial between the parties and his proposals for their settlement.

(f) Each party shall, within sixty days from the date of the receipt of the report, express in writing its views on the report to the other party.

(g) Neither party to a conciliation proceeding shall be entitled to have recourse to arbitration unless:

(i) the conciliator shall have failed to submit his report within the period established in Section (e) above; or

(ii) the parties shall have failed to accept all of the proposals contained in the report within sixty days after its receipt; or

(iii) the parties, after an exchange of views on the report, shall have failed to agree on a settlement of all controversial issues within sixty days after receipt of the conciliator's report; or

(iv) a party shall have failed to express its views on the report as prescribed in Section (f) above.

(h) Unless the parties agree otherwise, the fees of the conciliator shall be determined on the basis of the rates applicable to ICSID conciliation. These fees and the other costs of the conciliation proceedings shall be borne equally by the parties. Each party shall defray its own expenses.

Article 4. Arbitration

(a) Arbitration proceedings shall be instituted by means of a notice by the party seeking arbitration (the claimant) addressed to the other party or parties to the dispute (the respondent). The notice shall specify the nature of the dispute, the relief sought and the name of the arbitrator appointed by the claimant. The respondent shall, within thirty days after the date of receipt of the notice, notify the claimant of the name of the arbitrator appointed by it. The two parties shall, within a period of thirty days from the date of appointment of the second arbitrator, select a third arbitrator, who shall act as President of the Arbitral Tribunal (the Tribunal).

(b) If the Tribunal shall not have been constituted within sixty days from the date of the notice, the arbitrator not yet appointed or the President not yet selected shall be appointed, at the joint request of the parties, by the Secretary-General of ICSID. If there is no such joint request, or if the Secretary-General shall fail to make the appointment within thirty days of the request, either party may request the President of the International Court of Justice to make the appointment.

(c) No party shall have the right to change the arbitrator appointed by it once the hearing of the dispute has commenced. In case any arbitrator (including the President of the Tribunal) shall resign, die, or become incapacitated, a successor shall be appointed in the manner followed in the appointment of his predecessor and such successor shall have the same powers and duties of the arbitrator he succeeds.

(d) The Tribunal shall convene first at such time and place as shall be determined by the President. Thereafter, the Tribunal shall determine the place and dates of its meetings.

(e) Unless otherwise provided in this Annex or agreed upon by the parties, the Tribunal shall determine its procedure and shall be guided in this regard by the arbitration rules adopted pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States.

(f) The Tribunal shall be the judge of its own competence except that, if an objection is raised before the Tribunal to the effect that the dispute falls within the jurisdiction of the Board or the Council under Article 56 or within the jurisdiction of a judicial or arbitral body designated in an agreement under Article 1 of this Annex and the Tribunal is satisfied that the objection is genuine, the objection shall be referred by the Tribunal to the Board or the Council or the designated body, as the case may be, and the arbitration proceedings shall be stayed until a decision has been reached on the matter, which shall be binding upon the Tribunal.

(g) The Tribunal shall, in any dispute within the scope of this Annex, apply the provisions of this Convention, any relevant agreement between the parties to the dispute, the Agency's by-laws and regulations, the applicable rules of international law, the domestic law of the member concerned as well as the applicable provisions of the investment contract, if any. Without prejudice to the provisions of this Convention, the Tribunal may decide a dispute *ex aequo et bono* if the Agency and the member concerned so agree. The Tribunal may not bring a finding of *non liquet* on the ground of silence or obscurity of the law.

(h) The Tribunal shall afford a fair hearing to all the parties. All decisions of the Tribunal shall be taken by a majority vote and shall state the reasons on which they are based. The award of the Tribunal shall be in writing, and shall be signed by at least two arbitrators and a copy thereof shall be transmitted to each party. The award shall be final and binding upon the parties and shall not be subject to appeal, annulment or revision.

(i) If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may, within sixty days after the award was rendered, request interpretation of the award by an application in writing to the President of the Tribunal which rendered the award. The President shall, if possible, submit the request to the Tribunal which rendered the award and shall convene such Tribunal within sixty days after receipt of the application. If this shall not be possible, a new Tribunal shall be constituted in accordance with the provisions of Sections (a) to (d) above. The Tribunal may stay enforcement of the award pending its decision on the requested interpretation.

(j) Each member shall recognize an award rendered pursuant to this Article as binding and enforceable within its territories as if it were a final judgment of a court in that member. Execution of the award shall be governed by the laws concerning the execution of judgments in force in the State in whose territories such execution is sought and shall not derogate from the law in force relating to immunity from execution.

(k) Unless the parties shall agree otherwise, the fees and remuneration payable to the arbitrators shall be determined on the basis of the rates applicable to ICSID arbitration. Each party shall defray its own costs associated with the arbitration proceedings. The costs of the Tribunal shall be borne by the parties in equal proportion unless the Tribunal decides otherwise. Any question concerning the division of the costs of the Tribunal or the procedure for payment of such costs shall be decided by the Tribunal.

Article 5. Service of Process

Service of any notice or process in connection with any proceeding under this Annex shall be made in writing. It shall be made by the Agency upon the authority designated by the member concerned pursuant to Article 38 of this Convention and by that member at the principal office of the Agency.

SCHEDULE A

Membership and Subscriptions

CATEGORY ONE

Country	*Number of Shares*		*Subscription* (millions of SDR)	
Australia	1,713		17.13	
Austria	775		7.75	
Belgium	2,030		20.30	
Canada	2,965		29.65	
Denmark	718		7.18	
Finland	600		6.00	
France	4,860		48.60	
Germany, Federal Republic of	5,071		50.71	
Iceland	90		0.90	
Ireland	369		3.69	
Italy	2,820		28.20	
Japan	5,095		50.95	
Luxembourg	116		1.16	
Netherlands	2,169		21.69	
New Zealand	513		5.13	
Norway	699		6.99	
South Africa	943		9.43	
Sweden	1,049		10.49	
Switzerland	1,500		15.00	
United Kingdom	4,860		48.60	
United States	20,519		205.19	
		59,473		594.73

CATEGORY TWO*

Country	*Number of Shares*	*Subscription* (millions of SDR)
Afghanistan	118	1.18
Algeria	649	6.49
Antigua and Barbuda	50	0.50
Argentina	1,254	12.54
Bahamas	100	1.00
Bahrain	77	0.77
Bangladesh	340	3.40
Barbados	68	0.68
Belize	50	0.50
Benin	61	0.61
Bhutan	50	0.50
Bolivia	125	1.25
Botswana	50	0.50
Brazil	1,479	14.79
Burkina Faso	61	0.61
Burma	178	1.78
Burundi	74	0.74
Cameroon	107	1.07
Cape Verde	50	0.50
Central African Republic	60	0.60
Chad	60	0.60
Chile	485	4.85
China	3,138	31.38
Colombia	437	4.37
Comoros	50	0.50
Congo, People's Rep. of the	65	0.65
Costa Rica	117	1.17
Cyprus	104	1.04
Djibouti	50	0.50
Dominica	50	0.50
Dominican Republic	147	1.47
Ecuador	182	1.82
Egypt, Arab Republic of	459	4.59
El Salvador	122	1.22
Equatorial Guinea	50	0.50

*Countries listed under Category Two are developing member countries for the purposes of this Convention.

CATEGORY TWO

Country	*Number of Shares*	*Subscription* (millions of SDR)
Ethiopia	70	0.70
Fiji	71	0.71
Gabon	96	0.96
Gambia, The	50	0.50
Ghana	245	2.45
Greece	280	2.80
Grenada	50	0.50
Guatemala	140	1.40
Guinea	91	0.91
Guinea-Bissau	50	0.50
Guyana	84	0.84
Haiti	75	0.75
Honduras	101	1.01
Hungary	564	5.64
India	3,048	30.48
Indonesia	1,049	10.49
Iran, Islamic Republic of	1,659	16.59
Iraq	350	3.50
Israel	474	4.74
Ivory Coast	176	1.76
Jamaica	181	1.81
Jordan	97	0.97
Kampuchea, Democratic	93	0.93
Kenya	172	1.72
Korea, Republic of	449	4.49
Kuwait	930	9.30
Lao People's Dem. Rep	60	0.60
Lebanon	142	1.42
Lesotho	50	0.50
Liberia	84	0.84
Libyan Arab Jamahiriya	549	5.49
Madagascar	100	1.00
Malawi	77	0.77
Malaysia	579	5.79
Maldives	50	0.50
Mali	81	0.81
Malta	75	0.75
Mauritania	63	0.63

CATEGORY TWO

Country	*Number of Shares*	*Subscription* (millions of SDR)
Mauritius	87	0.87
Mexico	1,192	11.92
Morocco	348	3.48
Mozambique	97	0.97
Nepal	69	0.69
Nicaragua	102	1.02
Niger	62	0.62
Nigeria	844	8.44
Oman	94	0.94
Pakistan	660	6.60
Panama	131	1.31
Papua New Guinea	96	0.96
Paraguay	80	0.80
Peru	373	3.73
Philippines	484	4.84
Portugal	382	3.82
Qatar	137	1.37
Romania	555	5.55
Rwanda	75	0.75
St. Christopher and Nevis	50	0.50
St. Lucia	50	0.50
St. Vincent	50	0.50
Sao Tome and Principe	50	0.50
Saudi Arabia	3,137	31.37
Senegal	145	1.45
Seychelles	50	0.50
Sierra Leone	75	0.75
Singapore	154	1.54
Solomon Islands	50	0.50
Somalia	78	0.78
Spain	1,285	12.85
Sri Lanka	271	2.71
Sudan	206	2.06
Suriname	82	0.82
Syrian Arab Republic	168	1.68
Swaziland	58	0.58
Tanzania	141	1.41
Thailand	421	4.21

CATEGORY TWO

Country	*Number of Shares*		*Subscription* (millions of SDR)	
Togo	77		0.77	
Trinidad and Tobago	203		2.03	
Tunisia	156		1.56	
Turkey	462		4.62	
United Arab Emirates	372		3.72	
Uganda	132		1.32	
Uruguay	202		2.02	
Vanuatu	50		0.50	
Venezuela	1,427		14.27	
Viet Nam	220		2.20	
Western Samoa	50		0.50	
Yemen Arab Republic	67		0.67	
Yemen, People's Dem. Rep. of	115		1.15	
Yugoslavia	635		6.35	
Zaire	338		3.38	
Zambia	318		3.18	
Zimbabwe	236		2.36	
		40,527		405.27
Total		100,000		1,000.00

SCHEDULE B

Election of Directors

1. Candidates for the office of Director shall be nominated by the Governors, provided that a Governor may nominate only one person.

2. The election of Directors shall be by ballot of the Governors.

3. In balloting for the Directors, every Governor shall cast for one candidate all the votes which the member represented by him is entitled to cast under Section (a) of Article 40.

4. One-fourth of the number of Directors shall be elected separately, one by each of the Governors of members having the largest number of shares. If the total number of Directors is not divisible by four, the number of Directors so elected shall be one-fourth of the next lower number that is divisible by four.

5. The remaining Directors shall be elected by the other Governors in accordance with the provisions of paragraphs 6 to 11 of this Schedule.

6. If the number of candidates nominated equals the number of such remaining Directors to be elected, all the candidates shall be elected in the first ballot; except that a candidate or candidates having received less than the minimum percentage of total votes determined by the Council for such election shall not be elected if any candidate shall have received more than the maximum percentage of total votes determined by the Council.

7. If the number of candidates nominated exceeds the number of such remaining Directors to be elected, the candidates receiving the largest number of votes shall be elected with the exception of any candidate who has received less than the minimum percentage of the total votes determined by the Council.

8. If all of such remaining Directors are not elected in the first ballot, a second ballot shall be held. The candidate or candidates not elected in the first ballot shall again be eligible for election.

9. In the second ballot, voting shall be limited to (i) those Governors having voted in the first ballot for a candidate not elected and (ii) those Governors having voted in the first ballot for an elected candidate who had already received the maximum percentage of total votes determined by the Council before taking their votes into account.

10. In determining when an elected candidate has received more than the maximum percentage of the votes, the votes of the Governor casting the largest number of votes for such candidate shall be counted first, then the votes of the Governor casting the next largest number, and so on until such percentage is reached.

If not all the remaining Directors have been elected after the second ballot, further ots shall be held on the same principles until all the remaining Directors are elected, vided that when only one Director remains to be elected, this Director may be ted by a simple majority of the remaining votes and shall be deemed to have been ted by all such votes.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE ISTITUTTIVA DELL'AGENZIA MULTILATERALE PER LA GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI.

PREAMBOLO.

Gli Stati contraenti,

Considerata la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo economico e favorire il contributo a tale sviluppo dagli investimenti esteri in generale e degli investimenti esteri privati in particolare;

Riconoscendo che il flusso di invstimenti esteri verso i paesi in via di sviluppo sarebbe facilitato ed ulteriormente promosso diminuendo le preoccupazioni relative ai rischi non-commerciali;

Desiderando intensificare il flusso, verso i paesi in via di sviluppo, di capitali e tecnologie a fini produttivi, a condizioni rispondenti alle loro esigenze, politiche ed obiettivi di sviluppo in base ad equi e stabili criteri di trattamento degli investimenti esteri;

Convinti che l'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti può svolgere un importante ruolo nell'incentivare programmi per la garanzia degli investimenti esteri complementari a quelli nazionali e regionali, nonché agli assicuratori privati per rischi non commerciali;

Realizzando che l'Agenzia, per quanto possibile, dovrebbe far fronte ai propri obblighi senza ricorrere al suo capitale soggetto a chiamata, e che tale obiettivo può essere attuato solamente attraverso un costante miglioramento delle condizioni di investimento;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

ISTITUZIONE, STATO GIURIDICO, FINALITA' E DEFINIZIONI.

Articolo 1. Istituzione e Stato giuridico dell'Agenzia.

a) E' qui di seguito istituita l'Agenzia Multilaterale per la garanzia degli Investimenti (denominata "l'Agenzia").

b) L'Agenzia avrà piena personalità giuridica ed in particolare la capacità di:

(i) concludere contratti;

(ii) acquisire e disporre di beni mobili ed immobili;

(iii) intentare azioni legali.

Articolo 2. Obiettivi e finalità.

Obiettivo dell'Agenzia sarà di favorire il flusso di investimenti a fini produttivi tra i paesi membri ed in particolare verso i paesi membri in via di sviluppo, integrando in tale maniera le attività della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata "Banca"), della International Finance Corporation e di altre istituzioni finanziarie internazionali per il finanziamento dello sviluppo.

Per attuare il proprio obiettivo, l'Agenzia:

(a) rilascerà garanzie, ivi comprese l'assicurazione reciproca e la riassicurazione, contro i rischi non commerciali relativi ad investimentieffettuati in un paese membro di altri paesi membri;

(b) svolgerà le opportune attività complementari per promuovere il flusso di investimenti verso e tra i paesi membri in via di sviluppo;

(c) eserciterà altri poteri accessori, necessari o auspicabili per la realizzazione del proprio obiettivo.

L'Agenzia seguirà le disposizioni del presente Articolo in tutte le sue decisioni.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

(a) per "membro" si intende uno Stato nei cui confronti la presente Convenzione sia entrata in vigore in confromità con l'art. 61.

(b) Per "paese ospite" o "governo ospite" si intende un membro, il suo governo o qualsiasi autorità pubblica di un membro nel cui territorio - come definito all'Art.66 - deve essere effettuato dall'Agenzia un investimento che è stato garantito o riassicurato, o che è oggetto di esame per una garanzia o una riassicurazione.

(c) Per "paese membro/invia di sviluppo" si intende un membro menzionato all'Allegato (A) della presente, così come periodicamente emendato dal Consiglio dei Governatori di cui all'Articolo 30 (qui di seguito denominato Consiglio).

d) Per "maggioranza qualificata" si intende il voto a favore di non meno dei due -terzi del totale dei votanti che rappresentino non meno del cinquantacinque per cento delle azioni sottoscritte del capitale azionario dell'Agenzia.

e) Per"valuta convertibile" si intende (1) qualsiasi valuta designata come tale periodicamente dal Fondo Monetario Internazionale, nonché (ii) ogni altra valuta disponibile e convertibile ed avente effettivo corso, designata dal Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 30(qui di seguito denominato "Consiglio di Amministrazione") ai fini della presente Convenzione - previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale e l'approvazione dello Stato di appartenenza di tale valuta.

CAPITOLO II

MEMBRI E CAPITALE

Articolo 4. Membri

a) Potranno divenire membri dell'Agenzia tutti i membri della Banca e la Confederazione Elvetica.

b) Saranno membri fondatori gli Stati figuranti all'Allegato (A) alla presente e che saranno divenuti parti alla presente Convenzione alla data del 30 ottobre 1987 o prima della stessa.

Articolo 5. Capitale

a) Il capitale sociale autorizzato dell'Agenzia ammonterà ad un miliardo di Diritti spéciali di Prelievo (Ds.p. 1.000.000.000). Il capitale sociale sarà suddiviso in n.100.000 azioni del valor nominale ognuna di 10.000 diritti speciali di prelievo, che potranno essere messe a disposizione per la sottoscrizione da parte dei membri. Tutti gli obblighi dipagamento dei Paesi membri relativamente al capitale sociale dovranno essere saldati in base al valore medio del D.s.P. espresso in dollari statunitensi per il periodo 1 gennaio 1981-30 giugno 1985, tale valore essendo pari a 1,082 dollari USA per D.s.P.

b) Il capitale sociale aumenterà con l'emissione di un nuovo

../..

membro qualora le azioni un tempo autorizzate risultino insufficienti a fornire i titoli da sottoscrivere da parte di tale membro inconformità con l'articolo 6.

(c) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potrà in qualsiasi momento aumentare il capitale sociale dell'Agenzia.

Articolo 6. Sottoscrizione delle azioni.

Ciascun membro fondatore dell'Agenzia sottoscriverà alla pari il numero delle azioni di capitale sociale menzionate accanto al suo nome all'allegato (A) alla presente. Ogni altro membro sottoscriverà il numero di azioni di capitale sociale secondo le disposizioni e condizioni decise dal Consiglio, ma in nessun caso ad un prezzo di emissione inferiore alla pari. Nessun membro potrà sottoscrivere meno di cinquanta azioni. Il Consiglio può decidere le norme in base alle quali i membri sottoscrivono titoli addizionali del capitale sociale autorizzato.

Articolo 7. Divisioni e e chiamate sul capitale sottoscritto

La sottoscrizione iniziale di ogni membro sarà pagata come segue:

(i) entro novanta giorni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di detto membro, il dieci per cento del costo di ogni azione sarà pagato in contanti come convenuto all' Articolo 8, paragrafo (a) ed un altro dieci per cento sarà versato in forma di garanzie senza interessi non negoziabili o di obbligazioni analoghe da essere riscosse conformemente alla delibera presa dal Consiglio per soddisfare gli impegni assunti dall'Agenzia.

(ii) La rimanenza sarà esatta dall'Agenzia quando questa sarà richiesta ad adempiere alle proprie obbligazioni.

Articolo 8. Pagamento delle sottoscrizioni azionarie

a) I pagamenti delle quote sottoscritte avverranno in valute convertibili, eccetto quelli dei paesi in via di sviluppo, che saranno fatti nella loro valuta fino al 25% della parte in contante delle loro sottoscrizioni, da pagarsi ai sensi dell'art. 7, (i).

b) Le chiamate per una qualsiasi porzione di sottoscrizione non pagata saranno uniformi per tutti i titoli.

c) Se, a seguito di chiamata, l'ammontare ricevuto dall'Agenzia si rivelasse insufficiente a far fronte agli obblighi che hanno necessitato la chiamata stessa, l'Agenzia potrà fare ulteriori chiamate per le sottoscrizioni non pagate fino a che il capitale ricevuto complessivo non sia sufficiente a far fronte ai propri obblighi.

d) La responsabilità relativa alle azioni sarà limitata alla porzione di quota non pagata del costo di emissione.

Articolo 9. Valutazione delle monete.

Ogni qualvolta si riveli necessario determinare, per gli scopi di questa Convenzione, il tasso di cambio di una moneta rispetto ad un'altra, detto valore sarà ragionevolmente determinato dall'Agenzia dopo consultazioni con il Fondo Monetario Internazionale.

Articolo 10. Rimborsi.

a) L'Agenzia dovrà, non appena praticabile, rimborsare ai Paesi membri, le somme pagate a seguito di chiamata sul capitale sottoscritto, se e nella misura in cui:

(i) la chiamata essendo stata effettuata al fine di soddisfare una richiesta di indennizzo nei confronti di un contratto di garanzia o di riassicurazione, l'Agenzia abbia successivamente ricuperato in toto o in parte la somma da essa versata in una valuta convertibile; oppure

(ii) la chiamata essendo stata avanzata a seguito di un mancato pagamento da parte di un membro che successivamente abbia sanato interamente o in parte detta mancanza; oppure

(iii) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, decida che la situazione finanziaria dell'Agenzia consente il rimborso di parte o di tutte le somme attingendo ai redditi dell'Agenzia.

b) Ogni rimborso effettuato in base al presente Articolo a favore di un membro, dovrà essere fatto in valuta convertibile, in proporzione ai pagamenti effettuati da quel Paese membro fino al totale dell'ammontare versato, in osservanza a chiamate fatte prima del rimborso stesso.

c) L'equivalente delle somme rimborsate ad un membro in base al presente Articolo faranno parte delle obbligazioni di capitale soggette a chiamata di questo stesso membro, conformemente all'Articolo 7(ii).

CAPITOLO III

Operazioni

Articolo 11: Rischi coperti

a) Facendo valere le disposizioni dei paragrafi (b) e (c) qui di seguito, l'Agenzia può garantire investimenti contro perdita risultante dai seguenti tipi di rischio:

(i) Trasferimento di valuta.

Qualsiasi introduzione, imputabile al Governo ospite, di restrizioni al trasferimento fuori dal Paese ospite, di valuta locale in una valuta convertibile od altro tipo di valuta accettabile all' assicurato, ivi compresa la mancanza del Governo ospite di provvedere entro un periodo di tempo ragionevole ad una richiesta di trasferimento di fondi avanzata dallo stesso;

(ii) Espropriazione e provvedimenti analoghi.

Qualsiasi atto legislativo o amministrativo od omissione imputabile al Governo ospite che privi l'"assicurato del godimento,o controllo , o sostanziale profitto derivante dal proprio investimento, ad eccezione di misure non discriminatorie di portata generale normalmente adottate dai governi per regolare l'attività economica sul territorio nazionale;

(iii) Inadempienza contrattuale

Qualsiasi disconoscimento o inadempienza da parte del Governo ospite,di un contratto stipulato con l'assicurato qualora (a) l'assicurato non possa ricorrere in giudizio o ad arbitrato per quanto riguarda detto disconoscimento o violazione, ovvero qualora (b) non venga emessa sentenza entro i termini previsti dai contratti di garanzia in conformità con i regolamenti dell'Agenzia, ovvero qualora (c) la sentenza emessa non possa trovare attuazione;

(iv) Stato di guerra e disordini civili

Qualsiasi azione militare o disordine civile nel territorio del paese ospite cui si applica la presente Convenzione, come previsto all'Articolo 66.

(b) Si istanza congiunta dell'investitore e del paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà approvare l'estensione della copertura prevista dal presente articolo a specifici rischi non commerciali non contemplati nel capoverso (a) di cui sopra, ma in nessun caso a rischi di svalutazione o deprezzamento valutario.

(c) Non sono contemplate perdite risultanti da:

(i) azioni od omissioni del governo ospite cui l'assicurato abbia dato il proprio consenso o di cui si sia reso responsabile, nonchè

(ii) azioni od omissioni del governo ospite o altri eventi verificatisi prima della conclusione del contratto di garanzia.

Articolo 12. Investimenti aventi diritto a copertura

(a) Gli investimenti aventi diritto a copertura comprenderanno investimenti azionari, inclusi prestiti a medio o lungo termine accesi o garantiti da azionisti di un'azienda, nonchè quelle forme di investimento diretto specificate dal Consiglio di amministrazione/

(b) Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà estendere il diritto di copertura a qualsiasi altra forma di investimento a medio o lungo termine, tuttavia prestiti diversi da quelli contemplati al paragrafo (a) potranno avere diritto a copertura solo se connessi ad un investimento specifico già coperto o che sarà coperto dall'Agenzia.

(c) Le garanzie saranno limitate ad investimenti la cui attuazione sarà successiva alla registrazione, da parte dell'Agenzia, della richiesta di garanzia. Tali investimenti potranno includere:

(i) qualsiasi trasferimento di valuta estera inteso ad ammoderanre, espandere o sviluppare un investimento esistente

nonchè

(ii) l'impiego di guadagni risultanti da investimenti esistenti, che diversamente verrebbero trasferiti fuori del paese ospite.

(d) Nel garantire un investimento, l'Agenzia dovrà accertare:

(i) la validità economica dell'investimento ed il contributo che potrà dare allo sviluppo del paese ospite;

(ii) la rispondenza dell'investimento alle leggi ed ai regolamenti del paese ospite;

(iii) la rispondenza dell'investimento agli obiettivi di sviluppo convenuti ed alle priorità del paese ospite; nonchè

(iv) le condizioni che regolano gli investimenti nel paese ospite ivi compresa la possibilità di avvalersi di un giusto ed equo trattamento e di una tutela giuridica degli investimenti.

Articolo 13. Investitori aventi diritto alla copertura.

(a) Qualsiasi persona fisica o giuridica potrà avere diritto alla copertura assicurativa da parte dell'Agenzia purchè:

(i) tale persona fisica sia un cittadino di una paese membro che non sia il paese ospite;

(ii) tale persona giuridica sia una società per azioni ed abbia la sua sede principale in un paese membro o la maggioranza del suo capitale sia posseduta da uno o più membri o da cittadini di un paese membro purchè in nessuno dei casi citati si tratti del paese ospite; e

(iii) tale persona giuridica, sia essa privata o no, operi su base commerciale.

(b) Qualora ai fini del paragrafo (a) di cui sopra, l'investitore abbia più nazionalità, la nazionalità di un membro prevarrà su

quella di un non membro e la nazionalità del paese ospite prevarrà sulla nazionalità di qualsiasi altro membro.

(c) Su richiesta congiunta dell'investitore e del paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà estendere il diritto alla copertura ad una persona fisica che abbia la nazionalità del paese ospite ovvero ad una persona giuridica costituita in società per azioni nel paese ospite o la cui maggioranza di capitale sia posseduta da cittadini del paese ospite purchè i beni investiti non provengano da paese ospite.

Articolo 14. Paesi ospiti aventi diritto alla copertura assicurativ

Gli investimenti saranno garantiti in base al presente Capitolo solo se effettuati nel territorio di un paese membro in via di sviluppo.

Articolo 15. Approvazione del paese ospite

L'Agenzia non stipulerà nessun contratto di garanzia prima che il governo ospite abbia autorizzato l'emissione da parte dell'Agenzia del titolo di garanzia contro i rischi rientranti nella copertura assicurativa.

Articolo 16. Termini e condizioni

I termini e le condizioni di ogni contratto di garanzia saranno determinati dall'Agenzia conformemente alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione, purchè l'Agenzia non copra la totalità delle perdite dell'investimento assicurato. I contratti di garanzia saranno approvati dal Presidente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.

Articolo 17. Pagamento delle richieste di indennizzo.

Il Presidente, su direttiva del Consiglio di amministrazione, deciderà il pagamento dell'indennizzo a favore di un assicurato conformemente al contratto di garanzia ed alle polizze approvate dal Consiglio di amministrazione. I contratti di garanzia contempleranno che gli assicurati ricerchino, prima che l'Agenzia effettui il pagamento, le soluzioni amministrative più opportune, purchè queste possano essere prontamente attuabili in base alle leggi vigenti nel paese ospite. Tali contratti prevederanno che un ragionevole periodo di tempo intercorra fra gli eventi che hanno originato la richiesta di indennizzo ed il pagamento dello stesso.

Articolo 18. Surrogazione

(a) Successivamente all'avvenuto pagamento o all'autorizzazione dello stesso a favore di un assicurato, l'Agenzia potrà subentrare nei diritti o nelle richieste di indennizzo relativi all'investimento garantito che l'assicurato vantava nei confronti del paese ospite o di altri debitori. Il contratto di garanzia contemplerà i termini e le condizioni di tale surrogazione.

(b) I diritto dell'Agenzia previsto al paragrafo (a) di cui sopra saranno riconosciuti da tutti i membri.

(c) Le somme in valuta del paese ospite acquisite dall'Agenzia in veste di surrogante conformemente al paragrafo (a) di cui sopra otterranno, da parte del paese ospite, relativamente al loro utilizzo e conversione, un trattamento favorevole analogo a quello spettante ai fondi in possesso dell'assicurato. In ogni caso, tali somme potranno essere utilizzate dall'Agenzia per far fronte

alle sue spese amministrative e ad altri costi. L'Agenzia cercherà inoltre di accordarsi con i paesi ospiti per altri impieghi di tali valute nella misura in dui esse non siano convertibili.

Articolo 19. Rapporti con enti nazionali e regionali

L'Agenzia coopererà ed integrerà l'opera di enti nazionali di paesi membri e di enti regionali la maggioranza del cui capitale sia posseduta da membri che svolgano attività analoghe a quelle dell'Agenzia, al fine di rendere più efficaci i rispettivi servizi e contribuire ad incrementare il flusso degli investimenti esteri. A tale fine, l'Agenzia potrà trattare con tali enti i dettagli di simile cooperazione, incluse in particolare le modalità relative alla riassicurazione e co-assicurazione.

Articolo 20. Riassicurazione di enti nazionali e regionali

(a) L'Agenzia potrà stipulare polizze riassicurative relativamente a determinati investimenti, contro perdite risultanti da uno o più rischi non commerciali sottoscritti da un membro o sua agenzia, ovvero da un'agenzia regionale di garanzia degli investimenti la maggioranza del cui capitale sia detenuta dai membri.

Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, fisserà periodicamente il tetto massimo dell'eventuale responsabilità che l'Agenzia può assumersi per i contratti riassicurativi. Per determinati investimenti effettuati oltre dodici mesi prima della avvenuta ricezione, da parte dell'Agenzia, della richiesta di riassicurazione, il tetto massimo sarà inizialmente pari al dieci per cento della responsabilità globale assunta dall'Agenzia in base al presente Capitolo. Le condizioni per il diritto di copertura assicurativa specificate agli articoli 11-14 troveranno applicazione nei

confronti degli interventi riassicurativi, salvo che gli investimenti riassicurati non necessitino di essere attuati successivamente all'istanza di riassicurazione.

(b) I contratti di riassicurazione specificheranno diritto ed obblighi reciproci dell'Agenzia e di un membro - o agenzia - riassicurato in base alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, allo scopo di minimizzare i rischi, autorizzerà qualsiasi contratto riassicurativo relativo ad un investimento intrapreso prima dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia, della richiesta riassicurativa, accertandosi che l'Agenzia percepisca un premio commisurato al rischi assunto e che l'ente riassicurato debitamente operi per la promozione di nuovi investimenti nei paesi membri in via di sviluppo.

(c) L'Agenzia, nella misura del possibile, provvederà a far sì che essa, o l'ente riassicurato, abbia gli stessi diritti di surrogazione ed arbitrato equivalenti a quelli che l'Agenzia avrebbe se fosse il principale garante.
Termini e condizioni riassicurative contempleranno il ricorso a strumenti amministrativi conformemente all'articolo 17, prima che un qualsivoglia pagamento sia effettuato dall'Agenzia. La surrogazione diverrà effettiva nei confronti del paese ospite interessato solo dopo l'approvazione della riassicurazione effettuata dall'Agenzia.
L'Agenzia includerà nei contratti riassicurativi disposizioni che prevedano l'obbligo per il riassicurato di far diligentemente valere i diritti e le rivendicazioni relativi all'investimento riassicurato.

Articolo 21. Cooperazione con assicuratori privati e riassicuratori

(a) L'agenzia potrà stipulare accordi con assicuratori privati di

paesi membri al fine di incrementare le proprie attività e incoraggiare gli assicuratori a fornire la copertura assicurativa contro rischi non commerciali nei paesi membri in via di sviluppo a condizioni analoghe a quelle applicate dall'Agenzia. Tali accordi includeranno le modalità di riassicurazione da parte dell'Agenzia alle condizioni e secondo le procedure specificate all'articolo 20

(b) L'Agenzia potrà riassicurare in toto o in parte presso un appropriato ente riassicurativo qualsiasi polizza assicurativa da essa stipulata.

(c) In particolare, l'Agenzia cercherà di garantire quegli investimento per i quali – a condizioni ragionevoli – non esiste analoga copertura da parte di assicuratori e riassicuratori.

Articolo 22. Limiti di garanzia

(a) Salvo diversamente disposto dal Consiglio a maggioranza qualificata, l'ammontare complessivo dell'eventuale responsabilità che può essere assunta dall'Agenzia in base al presente Capitolo non eccederà il 150% del totale dell'intero capitale sottoscritto, delle riserve e di quelle quote di copertura riassicurativa dell'Agenzia come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione rivedrà periodicamente il coefficiente rischio del portafoglio detenuto dall'Agenzia alla luce dell'esperienza acquisita relativamente alle richieste di indennizzo, grado di diversificazione del rischio, copertura riassicurativa ed altri fattori rilevanti, onde accertare se raccomandare o meno al Consiglio ritocchi all'ammontare complessivo delle eventuali responsabilità globali. Il tetto massimo stabilito dal Consiglio non dovrà mai in nessun caso superare il quintuplo dell'ammontare dell'intero capitale sottoscritto dall'Agenzia, delle riserve e di quelle quote di copertura riassicurativa ritenuta appropriata.

(b) Senza pregiudizio per il limite massimo di garanzia di cui al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio di amministrazione potrà prescrivere:

(i) i tetti massimi di eventuali responsabilità globali assumibili dall'Agenzia in base al presente Capitolo per tutte le garanzie emesse nei confronti degli investitori di ogni singolo paese membro. Nel determinare detti tetti massimi, il Consiglio di amministrazione terrà debito conto della quota partecipativa di ogni singolo membro al capitale dell'Agenzia, nonchè dell'esigenza di applicare limiti meno restrittivi per gli investimenti che traggono origine da paesi membri in via di sviluppo;

(ii) i tetti massimi di eventuale responsabilità assumibili dall'Agenzia in relazione ai fattori di diversificazione del rischio quali progetti individuali, singoli paesi ospiti e tipi di investimento o rischio.

Articolo 23. Promozione degli investimenti

(a) L'Agenzia effettuerà attività di ricerca, svolgerà azioni di promozione dei flussi di investimento e divulgherà informazioni relative alle possibilità di investimento nei paesi in via di sviluppo al fine di migliorare il clima atto a favorire flussi di investimenti esteri verso quei paesi. L'Agenzia potrà – su richiesta di un membro – fornire consulenza ed assistenza tecnica per migliorare le condizioni di investimento nel territorio di detto paese membro. Nello svolgere queste attività, l'Agenzia:

(i) si ispirerà ai principali accordi di investimento fra i paesi membri;

(ii) si adopererà per rimuovere quegli ostacoli esistenti sia

nei paesi sviluppati che nei paesi membri in via di sviluppo, che impediscono il flusso di investimenti verso i paesi membri in via di sviluppo, e

(iii) coordinerà la propria azione a quella delle altre agenzie che si occupano di promozione degli investimenti esteri, ed in particolare la International Finance Corporation (Società finanziaria Internazionale).

(b) Inoltre l'Agenzia:

(i) incoraggerà la risoluzione amichevole di vertenze fra investitori e paesi ospiti;

(ii) si adopererà per concludere accordi con paesi membri in via di sviluppo, specie con potenziali paesi ospiti i quali assicureranno che all'Agenzia, per gli investimenti da essa garantiti, sia riservato un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal paese interessato, in un accordo in materia di investimenti, ad una agenzia di garanzia degli investimenti o Stato più favoriti, detti accordi dovranno essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata;

(iii) promuoverà e favorirà la conclusione di accordi fra i suoi paesi membri per l'incentivazione e la tutela degli investimenti.

(c) L'Agenzia presterà particolare attenzione, nei suoi sforzi promozionali, all'importanza di accrescere il flusso di investimenti tra i paesi in via di sviluppo.

Articolo 24. Garanzie degli investimenti sponsorizzati

Oltre alle operazioni di garanzia effettuate dall'Agenzia in base al presente Capitolo, l'Agenzia potrà garantire investimenti in base agli accordi di sponsorizzazione contemplati nell'allegato I alla presente Convenzione.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 25. Gestione finanziaria

L'Agenzia svolgerà le proprie attività secondo una sana gestione imprenditoriale ed una prudente gestione finanziaria per essere sempre in grado di far fronte ai propri impegni finanziari.

Articolo 26. Premi e oneri

L'Agenzia stabilirà e rivedrà periodicamente i tassi dei premi, oneri ed altre spese applicabili ad ogni tipo di rischio.

Articolo 27. Destinazione dell'utile netto

(a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo (a) (iii), l'Agenzia dovrà assegnare l'utile netto alle riserve fino a che tale riserve non raggiungano un ammontare pari a cinque volte il capitale sottoscritto dall'Agenzia.

(b) Una volta che le riserve avranno raggiunto il livello prescritto al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio deciderà se ed in che misura l'utile netto dell'Agenzia dovrà essere iscritto nelle riserve, distribuito ai membri dell'Agenzia o diversamente impiegato. Ogni distribuzione dell'utile netto ai membri dell'Agenzia avverrà sempre proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritto da ciascun membro conformemente a quanto deliberato dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Articolo 28. Bilancio preventivo

Il Presidente redigerà un bilancio annuale di previsione delle

entrate e delle uscite dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29. Conti finanziari

L'Agenzia pubblicherà un Rapporto Annuale con i rendiconti delle proprie operazioni e di quelle dello Sponsorship Trust Fund (Fondo fiduciario di sponsorizzazione) previsto dall'Allegato I alla presente Convenzione, debitamente verificati dai revisori esterni. L'Agenzia invierà, ad intervalli regolari, ai propri membri una sintesi della propria situazione finanziaria ed un conto profitti e perdite illustrante i risultati delle operazioni effettuate.

CAPITOLO V

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Articolo 30. Struttura dell'Agenzia

L'Agenzia avrà un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di amministrazione, un Presidente e il personale necessario ad assolvere i compiti fissati dall'Agenzia.

Articolo 31. Il Consiglio dei Governatori

(a) Tutti i poteri dell'Agenzia saranno detenuti dal Consiglio dei Governatori, fatta eccezione per quei poteri che, in base alla presente Convenzione, sono specificamente conferiti ad un diverso organo dell'Agenzia.
Il Consiglio dei Governatori potrà demandare al Consiglio di amministrazione l'esercizio di uno qualsiasi dei suoi poteri, ad eccezione del potere di:

(i)ammettere nuovi membri e fissare le condizioni relative alla loro ammissione;

(ii) sospendere un membro;

(iii) decidere un aumento od una riduzione di capitale;

(iv) accrescere il limite dell'insieme delle eventuali responsabilità conformemente all'articolo 22, paragrafo (a);

(v) designare un membro quale "paese membro in via di sviluppo" conformemente all'articolo 3, paragrafo (c);

(vi) classificare un nuovo membro quale appartenente alla Categoria 1 o alla Categoria 2 ai fini del voto, conformemente allo articolo 39, paragrafo (a), o riclassificare un membro esistente per lo stesso scopo;

(vii) determinare gli emolumenti dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti;

(viii) cessare le attività e liquidare l'Agenzia;

(ix) distribuire le disponibilità ai membri a seguito di liquidazione, e

(x) emendare la presente Convenzione, i suoi Allegati e le sue Tabelle.

(b) Il Consiglio dei Governatori sarà composto da un Governatore e da un suo supplente nominati da ogni membro nei modi stabiliti dal Consiglio stesso. Nessun supplente potrà votare salvo che in assenza del titolare. Il Consiglio sceglierà uno dei Governatori quale Presidente.

(c) Il Consiglio terrà una riunione annuale ed altre riunioni che riterrà opportune o che saranno convocate dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione convocherà una riunione del Consiglio (dei Governatori) ogni qualvolta cinque membri o dei membri che detengono il 25% dei voti complessivi lo richiedano.

Articolo 32. Il Consiglio di amministrazione

(a) Il Consiglio di amministrazione sarà responsabile delle attività generali dell'Agenzia e nell'assolvere tale impegno adotterà le misure necessarie o contemplate dalla presente convenzione.

(b) Il Consiglio di amministrazione sarà composto da non meno di dodici amministratori. Il numero degli amministratori potrà essere modificato dal Consiglio dei Governatori in considerazione dei cambiamenti intervenuti nel numero dei membri. Ogni amministratore potrà nominare un sostituto, che avrà piena facoltà di agire in sua vece in caso di sua assenza o di sua incapacità d'intervento. Il Presidente della Banca sarà d'ufficio Presidente del Consiglio di amministrazione, ma non avrà diritto di voto se non in presenza di parità di voti, nel qual caso il suo voto sarà determinante.

(c) Il Consiglio (dei Governatori) stabilirà il mandato degli amministratori. Il primo consiglio di amministrazione sarà istituito dal Consiglio dei Governatori nel corso della sua riunione inaugurale.

(d) Il Consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione del suo Presidente che agirà di propria iniziativa o su richiesta di tre amministratori.

(e) Fintanto che il Consiglio (dei Governatori) non deciderà che l'Agenzia deve disporre di un Consiglio di amministrazione in loco operante su base permanente, gli amministratori ed i loro supplenti riceveranno un compenso solo per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e per l'assolvimtno di altri compiti ufficiali per conto dell'Agenzia. Una volta istituito un Consiglio di amministrazione permanente, gli amministratori ed i loro supplenti saranno remunerati come stabilito dal Consiglio dei Governatori.

Articolo 33. Presidente e personale

(a) Il Presidente, sotto il controllo generale del Consiglio di amministrazione dirigerà l'ordinaria amministrazione dell'Agenzia. Sarà responsabile dell'organizzazione, nomina, licenziamento del personale.

(b) Il Presidente dell'Agenzia sarà nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del suo Presidente. Il Consiglio dei Governatori stabilirà il trattamento ed i termini del contratto di servizio del Presidente.

(c) Nell'assolvimento delle loro funzioni, Presidente e personale dovranno rispondere unicamente all'Agenzia ed a nessun'altra autorità. Ogni membro dell'Agenzia rispetterà il carattere internazionale del proprio mandato e si asterrà dal tentare di influenzare il Presidente e il personale durante lo svolgimento dei loro compiti.

(d) Nel nominare il personale, il Presidente, considerata la assoluta necessità di assicurare il massimo grado di efficienza e di competenza tecnica, avrà cura di reclutare personale la cui rappresentatività geografica sia la più ampia possibile.

(e) Presidente e personale manterranno in ogni circostanza il massimo grado di riservatezza relativamente alle informazioni raccolte nell'espletamento delle attività dell'Agenzia.

Articolo 34. Divieto di attività politica

L'Agenzia, il suo Presidente ed il suo personale non interferiranno negli affari politici di alcun membro. Pur riconoscendo il diritto dell'Agenzia di tener conto di tutte le circostanze relative ad un investimento, non saranno influenzati nelle loro decisioni dal sistema politico del membro o dei membri interessati.

Qualsiasi considerazione pertinente alle loro decisioni dovrà essere vagliata in modo imparziale onde soddisfare gli scopi contemplati all'articolo 2.

Articolo 35. Rapporti con le Organizzazioni Internazionali

L'Agenzia, nei termini previsti dalla presente Convenzione, coopererà con le Nazioni Unite e con qualsiasi organizzazione intergovernativa avente specifiche responsabilità nei suoi relativi campi, ed in particolare con la Banca e con la International Finance Corporation.

Articolo 36. Ubicazione della sede principale

(a) La sede principale dell'Agenzia sarà ubicata a Washington D.C. salvo che il Consiglio (dei Governatori), a maggioranza qualificata, non decida di fissarla altrove.

(b) L'Agenzia, ove necessario, potrà dotarsi di altri uffici per l'espletamento delle sue attività.

Articolo 37. Banche depositarie delle attività

Ogni membro designerà la propria banca centrale quale banca depositaria presso la quale l'Agenzia potrà mantenere i propri beni nella valuta del paese membro o altre sue disponibilità e, in mancanza di una banca centrale, designerà all'uopo un altro istituto accettabile per l'Agenzia.

Articolo 38. Canali di comunicazione

(a) Ogni membro designerà l'autorità competente cui l'Agenzia potrà rivolgersi per qualsiasi questione inerente la presente Convenzione.

l'Agenzia considererà le dichiarazioni di detta autorità come se fossero rese dal paese membro. L'Agenzia, su richiesta di un membro, consulterà lo stesso paese membro per qualsiasi questione di cui agli articoli 19-21 inerenti organismi od istituti assicurativi dello stesso.

(b) Qualora sia richiesta l'autorizzazione di ogni membro prima di un qualsiasi atto dell'Agenzia, l'autorizzazione si riterrà accordata salvo obiezione avanzata da un paese membro entro un periodo di tempo ragionevole fissato dall'Agenzia all'atto della notifica dell'atto proposto.

CAPITOLO VI
VOTAZIONE, ADEGUAMENTI DELLE SOTTOSCRIZIONI E RAPPRESENTAZIONE

Articolo 39. Votazione e Adeguamenti delle sottoscrizioni

(a) Al fine di provvedere all'organizzazione delle votazioni che riflettino uguali interessi nell'Agenzia delle due categorie di Stati elencati nella tabella A della presente Convenzione, come pure l'importanza della partecipazione finanziaria di ciascun membro, ogni singolo membro disporrà di 177 voti più un voto di sottoscrizione per ogni quota del pacchetto detenuto da detto membro.

(b) Qualora durante i tre anni successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione il totale dei voti, attribuiti in qualità di membri e di sottoscrittori, appartenenti ad una delle due categorie di Stati elencati alla Tabella A alla presente Convenzione, risultasse inferiore al 40% del totale dei voti complessivi , i membri di tale categoria riceveranno quel numero supplementare di voti necessario affinchè la somma dei voti complessivi della categoria corrisponda

ad una data percentuale dei voti. I voti supplementari saranno distribuiti fra i membri di tale categoria proporzionalmente ai voti per quote sottoscritte che ciascun membro detiene rispetto alla somma dei voti attribuiti per sottoscrizione quote alla categoria in oggetto. Tali voti supplementari saranno soggetti ad un adeguamento automatico al fine di salvaguardare una data percentuale e saranno annullati al termine del triennio sopra menzionato.

(c) Durante il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio (dei Governatori) effettuerà una revisione della distribuzione delle quote e baserà la propria decisione sui seguenti principi:

(i) i voti detenuti dai membri rifletteranno le effettive sottoscrizioni di quote di capitale dell'Agenzia nonchè i voti dei membri contemplati al paragrafo (a) del presente articolo;

(ii) le quote attribuite a paesi che non abbiano provveduto a sottoscrivere la Convenzione saranno ridistribuite a quei membri ed a quei termini che consentano l'equilibrio fra i voti delle categorie sopra menzionate, e

(iii) il Consiglio adotterà misure atte a facilitare la capacità dei membri di sottoscrivere le quote loro attribuite.

(d)Entro il triennio previsto al paragrafo (b) del presente articolo, tutte le delibere del Consiglio (dei Governatori) e del Consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza qualificata, fatta eccezione per quelle delibere per le quali è richiesta una più alta maggioranza in base alla presente Convenzione, che saranno adottate secondo detta maggioranza.

(e) Qualora il capitale azionario dell'Agenzia venga aumentata conformemente all'articolo 5, paragrafo (c), ogni membro che lo richieda sarà autorizzato a sottoscrivere una parte dell'aumento equivalente al rapporto tra la quota sottoscritta e il capitale azionario complessivo dell'Agenzia, ma a nessun membro sarà fatto obbligo di sottoscrivere parte dell'aumento di capitale.

(f) Il Consiglio (dei Governatori) emanerà norme relative alle ulteriori sottoscrizioni previste al paragrafo (e) del presente articolo. Tali norme contempleranno adeguati limiti di tempo per la presentazione da parte dei membri delle richieste relative a dette sottoscrizioni.

Articolo 40 - Voto in seno al Consiglio (dei Governatori)

(a) Ogni Governatore avrà diritto a votare per il membro che rappresenta. Salvo diversamente disposto dalla Convenzione, le delibere del Consiglio verranno adottate a maggioranza semplice.

(b) Ad ogni riunione del Consiglio, il quorum sarà rappresentato da quella maggioranza dei Governatori che abbiano non meno dei due terzi dei voti complessivi.

(c) Il Consiglio potrà disporre che il Consiglio di amministrazione, nell'interesse supremo dell'Agenzia, possa chiedere al Consiglio di deliberare sua di una specifica questione senza che sia necessario indire una sua convocazione.

Articolo 41. Elezione degli amministratori.

(a) Gli amministratori sono eletti in conformità alla Tabella B.

(b) Gli amministratori rimangono in carica fin quando non vengano eletti i loro successori. Se la carica di un amministratore si rende vacante oltre novanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che avevano eletto l'ex amministratore eleggono un altro amministratore per il resto del mandato.

Ai fini dell'elezione è richiesta la maggioranza dei voti.

Mentre la carica rimane vacante, il sostituto dell'ex amministratore esercita i suoi poteri, tranne quello di nominare un sostituto.

Articolo 41. Elezione degli Amministratori.

(a) Ogni amministratore avrà diritto ad esprimere il numero di voti dei membri i cui voti avevano contribuito alla sua elezione/ I voti spettanti ad ogni amministratore saranno espressi unitariamente. Salvo diversamente disposto dalla presente Convenzione, le delibere

del Consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza semplice.

(b) Ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione, il quorum sarà rappresentato da quella maggioranza degli amministratori aventi non meno della metà dei voti complessivi.

(c) Il Consiglio di amministrazione potrà disporre che il suo Presidente, nell'interesse supremo dell'Agenzia, chieda al Consiglio di amministrazioni di deliberare su di una specifica questione senza che sia necessario indire una sua convocazione.

CAPITOLO VII
PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 43 - Scopi del capitolo

Onde consentire all'Agenzia di svolgere le proprie funzioni, verranno ad essa accordati immunità e privilegi stabiliti nel presente capitolo nel territorio di ogni membro.

Articolo 44. Procedimenti legali.

Azioni di versa natura rispetto a quelle di cui agli articoli 57 e 58 possono essere intentate contro l'Agenzia solo presso una corte avente giurisdizione nel territorio di un paese membro in cui l'Agenzia abbia un suo ufficio o abbia provveduto a nominare un proprio rappresentante che la assista e le notifichi eventuali procedimenti. Nessuna azione può essere intentata contro l'Agenzia (i) da parte di membri o persone che agiscano o avanzino rivendicazioni per conto di membri o (ii) relativamente a questioni inerenti al personale. Le proprietà e le attività finanziarie dell'Agenzia – ovunque ubicate o da chiunque detenute – saranno esenti da qualsiasi forma di confisca, sequestro o esecuzione fino all'emissione della sentenza o giudizio finale contrario all'Agenzia.

Articolo 45. Attività finanziarie

(a) Le proprietà e le attività finanziarie dell'Agenzia, ovunque ubicate e da chiunque detenute, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o altre forme di sequestro a seguito di procedimento esecutivo o legislativo.

(b) Nella misura necessaria all'espletamento delle proprie attività, in base alla presente Convenzione, tutte le proprietà e le attività finanziarie dell'Agenzia saranno esenti da qualsiasi tipo di restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria; sempre che le attività finanziarie acquisite dall'Agenzia per successione o surrogazione di un assicurato, di ente riassicurato o di un investitore assicurato presso un ente riassicurato siano esenti da quelle restrizioni, regolamentazioni e controlli applicabili sugli scambi con l'estero vigenti nel territorio del paese membro interessato in quanto l'assicurato, l'ente o l'investitore cui l'Agenzia è subentrata aveva diritto ad un simile trattamento.

(c) Ai fini del presente capitolo, il termine "attività finanziarie" include le attività del Sponsorship Trust Fund (Fondo fiduciario di sponsorizzazione) di cui è menzione nell'allegato I alla presente Convenzione, nonchè altre attività amministrate dall'Agenzia nel perseguimento dei propri obiettivi.

Articolo 46. Archivi e Comunicazioni

(a) Gli archivi dell'Agenzia saranno inviolabili, a prescindere da dove possano essere situati.

(b) Alle comunicazioni ufficiali dell'Agenzia sarà accordato – da parte di ciascun membro – lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni ufficiali della Banca.

Articolo 47. Tasse

(a) L'Agenzia, le sue attività finanziarie, le sue proprietà ed entrate, le sue operazioni o transazioni autorizzate dalla presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi tassa e dazio doganale.

L'Agenzia sarà inoltre esentata da ogni responsabilità per l'esazione o il pagamento di qualsiasi tributo o imposta.

(b) Salvo trattarsi di cittadini locali, nessuna tassa sarà imposta sulle indennità corrisposte dall'Agenzia ai Governatori o ai loro sostituti o su stipendi, indennità ed altri emolumenti pagati dall'Agenzia al Presidente del Consiglio di amministrazione, agli amministratori, ai loro supplenti, al Presidente o al personale dell'Agenzia.

(c) Nessun tipo di tassazione sarà imposto sugli investimenti garantiti o riassicurati dall'Agenzia (inclusi i relativi guadagni) o sulle polizze assicurative riassicurate dall'Agenzia (compresi i premi ed altri proventi) da chiunque detenuti: (i) tali da discriminare detti investimenti o polizze assicurative solo in quanto garantite o riassicurate dall'Agenzia; o (ii) se l'unica base giurisdizionale di detta tassazione sia quella della presenza di un ufficio o di una sede dell'Agenzia.

Articolo 48. Funzionari dell'Agenzia

Tutti i Governatori, gli amministratori, i supplenti, il Presidente e il personale dell'Agenzia:

(i) saranno esenti da procedimenti legali per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

(ii) Non trattandosi di cittadini locali, godranno degli stessi privilegi rispetto alle restrizioni in materia di immigrazione, ai requisiti in materia di registrazione degli stranieri ed agli obblighi del servizio militare, nonchè delle stesse agevolazioni rispetto alle restrizioni in materia di cambi concesse dai paesi membri interessati ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango analogo di altri paesi membri, e

(iii) godranno dello stesso trattamento, per quanto concerne le facilitazioni di viaggio, concesso dai paesi membri interessati ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango analogo di altri paesi membri.

Articolo 49. Applicazione del presente capitolo

Ogni membro adotterà nel proprio territorio le misure necessarie per attuare, in conformità alla propria legislazione, i principi stabiliti dal presente capitolo ed informerà l'Agenzia degli specifici provvedimenti adottati.

Articolo 50. Rinuncia

Immunità, esenzioni e privilegi contemplati dal presente capitolo sono concessi nell'interesse dell'Agenzia; vi si può rinunciare nella misura e nei termini stabiliti dall'Agenzia, quale tale rinuncia non pregiudichi gli interessi della stessa. L'Agenzia potrà rinunciare alla immunità di un membro del suo personale qualora ritenga che essa ostacoli il corso della giustizia e che la sua rinunzia non sia di pregiudizio agli interessi dell'Agenzia.

CAPITOLO VIII

RITIRO, SOSPENSIONE DI UN MEMBRO E CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'

Articolo 51. Ritiro

Qualsiasi membro potrà, allo scadere del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto membro, ritirarsi dall'Agenzia in qualsiasi momento informandone per iscritto la sede centrale dell'Agenzia. L'Agenzia notificherà alla Banca, in qualità di depositaria della presente Convenzione, l'avvenuta ricezione di tale comunicazione. Qualsiasi ritiro diverrà effettivo novanta giorni dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia. Un membro potrà revocare tale notifica fintanto che non sarà divenuta effettiva.

Articolo 52. Sospensione di un membro

(a) Qualora un membro ometta di ottemperare ai propri obblighi di cui alla presente Convenzione, il Consiglio potrà sospenderlo con decisione adottata a maggioranza semplice.

(b) Durante la sua sospensione, un membro non godrà dei diritti previsti dalla presente Convenzione, fatto salvo il diritto di ritiro ed altri diritti previsti dal presente capitolo nonchè dal capitolo IX, mentre rimarrà assoggettato a tutti i suoi obblighi.

(c) Onde determinare la possibilità dei diritto ad una garanzia o ad una riassicurazione emessa in base al Capitolo III o all'Allegato I della presente Convenzione, un membro sospeso non sarà considerato quale membro dell'Agenzia.

(d) Un membro sospeso cesserà automaticamente di essere membro dell'Agenzia dopo un anno dalla data della sua sospensione salvo che il Consiglio non decida di estendere il periodo di sospensione o di riabilitarlo.

Articolo 53. Diritti e doveri degli Stati che cessino di essere membri

(a) Allorchè uno Stato cessa di essere membro dell'Agenzia, continuerà ad essere assoggettato a tutti gli obblighi, compresi quelli contingenti previsti dalla presente Convenzione, cui era soggetto prima che cessasse di essere membro.

(b) Fatto salvo il paragrafo (a) di cui sopra, l'Agenzia concorderà con tale Stato la composizione delle rivendicazioni ed obblighi rispettivi. Qualsiasi accordo dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 54. Sospensione delle operazioni

(a) Il Consiglio di amministrazione potrà, quando lo ritenga giustificato, sospendere l'emissione di nuove garanzie per un determinato periodo.

(b) In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione potrà sospendere tutte le attività dell'Agenzia per un periodo che non ecceda la durata dellemergenza stessa, purchè siano prese le necessarie misure a salvaguardia degli interessi dell'Agenzia e di terzi.

(c) La decisione di sospendere le operazioni non inciderà sugli obblighi assunti dei membri in base alla presente Convenzione nè sugli obblighi assunti dall'Agenzia nei confronti dei detentori di una garanzia o di una polizza riassicurativa o nei confronti di terzi.

Articolo 55. Liquidazione

(a) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potrà deliberare di cessare le operazioni e di liquidare l'Agenzia. Dopo di che, l'Agenzia cesserà immediatamente tutte le proprie attività, fatte salve quelle inerenti al regolare realizzo, mantenimento e tutela delle attività finanziarie ed all'assolvimento degli obblighi. Fino a completa liquidazione e distribuzione delle attività finanziarie, l'Agenzia rimarrà in essere e tutti i diritti e gli obblighi dei membri previsti dalla presente Convenzione rimarranno intatti.

(b) Nessuna ripartizione degli utili sarà effettuata nei confronti dei membri fintanto che tutti i debiti nei confronti dei detentori di garanzie e di altri creditori non saranno stati saldati e comunque ne siano stati accantonati e fintanto che il Consiglio di amministrazione non avrà deciso di effettuare una tale distribuzione.

(c) Fatto salvo quanto sopra, l'Agenzia distribuirà le disponibilità rimanenti ai propri membri proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritta da ognuno di loro. L'Agenzia provvederà inoltre a distribuire le rimanenti disponibilità dello Sponsorship Trust Fund, di cui all'allegato I alla presente Convenzione, ai membri sponsorizzatori in base al rapporto tra quota di investimenti sponsorizzata da ognuno di loro e il totale degli investimenti sponsorizzati. Nessun membro avrà diritto alla propria quota di utili dell'Agenzia o del Fondo fiduciario di sponsorizzazione fintanto che non avrà saldato tutte le rivendicazioni pendenti dell'Agenzia nei suoi confronti. Ogni riparti

zione delle disponibilità avverrà nei tempi stabiliti dal Consiglio e secondo le modalità che riterrà più opportune ed eque.

CAPITOLO IX

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 56. Interpretazione ed applicazione della Convenzione

(a) Qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione delle disposizione della presente Convenzione che dovesse insorgere fra un membro dell'Agenzia e l'Agenzia stessa o fra i membri dell'Agenzia sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione per le sue decisioni. Qualsiasi membro che si ritenga particolarmente coinvolto nella questione e che non sia altrimenti rappresentato da un proprio cittadino in seno al Consiglio di amministrazione, potrà inviare un suo rappresentante ad assistere a quelle riunioni del Consiglio di amministrazione in cui la questione è dibattuta.

(b) Ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione deliberi conformemente al paragrafo (a) di cui sopra, qualunque membro potrà richiedere che la questione sia demandata al Consiglio (dei Governatori); la cui decisione sarà inappellabile. Nell'attesa che il Consiglio deliberi, l'Agenzia potrà, se necessario, agire sulla base della delibera presa dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 57. Controversie fra l'Agenzia e suoi membri

(a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56 e del paragrafo (b) del presente articolo, qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Agenzia ed un suo membro od un'agenzia dello stesso, e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Agenzia ed un Paese (o agenzia del medésimo) che abbia cessato di essere membro sarà composta conformemente alla procedura contemplata all'allegato II alla presente Convenzione.

(b) Le controversie riguardanti le rivendicazioni dell'Agenzia agente per surrogazione di un investitore saranno composte conformemente (i) alla procedura prevista dall'allegato II alla presente Convenzione, o (ii) tramite accordo da stipularsi fra l'Agenzia ed il membro in questione quale prassi alternativa per la composizione di simili controversie. In quest'ultimo caso, l'allegato II alla presente Convenzione servirà da base per tale accordo che dovrà, ad ogni modo, essere approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata prima che l'Agenzia avvii qualsiasi operazione nel territorio del paese interessato.

Articolo 58. Controversie tra detentori di garanzia o di una polizza riassicurativa

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti per un contratto di garanzia o una polizza riassicurativa sarà sottoposta ad arbitrato per una sentenza finale, conformemente alle norme previste o figuranti nel contratto di garanzia o nella polizza riassicurativa.

CAPITOLO X

E m e n d a m e n t i

Articolo 59. Emendamenti da parte del Consiglio (dei Governatori)

(a) La presente Convenzione ed i suoi allegati potranno essere emendati con voto espresso da tre quinti dei Governatori aventi i quattro quinti dei voti complessivi, mentre:

(i) gli emendamenti intesi a modificare il diritto di ritiro dall'Agenzia di cui all'articolo 51, ovvero i limiti di responsabilità di cui all'articolo 8, paragrafo (d) richiederanno il voto favorevole di tutti i Governatori;

(ii) gli emendamenti intesi a modificare il dispositivo relativo alla distribuzione delle perdite contemplato agli articoli 1 e 3

dell'allegato I alla presente Convenzione comportanti un aggravio delle responsabilità a carico dei membri richiederanno il voto favorevole del Governatore di ognuno di detti Stati membri.

(b) Le tabelle A e B della presente Convenzione potranno essere emendate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

(c) Qualora un emendamento incida su di una disposizione prevista dall'allegato I alla presente Convenzione, il totale dei voti comprenderà i voti aggiuntivi attribuiti in virtù dell'articolo 7 di detto allegato ai membri sponsorizzatori ed ai paesi che accolgono investimenti sponsorizzati.

Articolo 60. Procedura

Qualsiasi proposta intesa ad emendare la presente Convenzione, presentata da un membro, da un Governatore o da un amministratore, dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di amministrazione che la sottoporrà a quest'ultimo. Qualora l'emendamento proposto sia raccomandato dal Consiglio di amministrazione sarà sottoposto al Consiglio (dei Governatori) per essere approvato conformemente all'articolo 59. Una volta che un emendamento sia stato debitamente approvato dal Consiglio, l'Agenzia lo notificherà formalmente a tutti i membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri novanta giorni dopo la data della loro notifica, salvo che il Consiglio non specifichi una diversa data.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61. Entrata in vigore

(a) La presente Convenzione sarà posta alla firma di tutti i membri della Banca e della Svizzera e sarà sottoposta a ratifica, accetta-

zione o approvazione da parte degli Stati firmatari conformemente alle loro prassi costituzionali.

(b) La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui non meno di cinque strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno stati depositati per conto degli Stati firmatari appartenenti alla Categoria 1, e non meno di quindici di detti strumenti saranno stati depositati per conto di Stati firmatari rientranti nella Categoria 2; sempre che il totale delle quote sottoscritte da parte di questi Stati ammonti a non meno di un terzo del capitale autorizzato dell'Agenzia come prescritto dall'articolo 5.

(c) Per ogni Stato che provveda a depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data di tale deposito.

(d) Qualora la presente Convenzione non sia entrata in vigore entro due anni dalla data in cui è stata posta alla firma, il Presidente della Banca convocherà una conferenza dei paesi interessati per determinarequale linea di condotta seguire.

Articolo 62. Assemblea inaugurale

All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Presidente della Banca convocherà il Consiglio (dei Governatori) per l'assemblea inaugurale. Detta assemblea si terrà presso la sede centrale della Agenzia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o in data successiva non appena possibile.

Articolo 63. Depositario

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione nonchè gli emendamenti alla stessa saranno depositati presso la Banca che opererà quale depositario della presente Convenzione. Il depositario provvederà a trasmettere copie auten

ticate della presente Convenzione agli Stati membri della Banca ed alla Svizzera.

Articolo 64. Registrazione

Il depositario provvederà a registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite ed ai relativi Regolamenti adottati dall'assemblea generale.

Articolo 65. Notifica

Il depositario provvederà a notificare quanto segue a tutti gli Stati firmatari e, a partire dalla sua entrata in vigore, all'Agenzia stessa:

(a) firma della presente Convenzione;

(b) avvenuto deposito degli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione conformemente all'articolo 63;

(c) data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 61;

(d) esclusioni dall'applicazione territoriale conformemente all'articolo 66;

(e) ritiro di un membro dall'Agenzia conformemente all'articolo 51.

Articolo 66. Applicazione territoriale

La presente Convenzione troverà applicazione in tutti i territori posti sotto la giurisdizione di un membro, inclusi i territori di cui un membro sia responsabile per le relazioni internazionali, fatta eccezione per quei territori espressamente esclusi da detto membro con notifica scritta al depositario della presente Convenzione al momento della ratifca, accettazione o approvazione della Convenzione stessa, o in data successiva.

Articolo 67. Revisioni periodiche

(a) Il Consiglio procederà periodicamente a una revisione generale delle attività dell'Agenzia come pure dei risultati conseguiti al fine di introdurre quei correttivi atti a rilanciare le capacità dell'Agenzia di soddisfare i propri obiettivi.

(b) La prima di dette revisioni avrà luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le date delle successive revisioni saranno stabilite dal Consiglio.

Fatta a Seoul, in copia unica che rimarrà depositata presso gli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. La quale con propria firma posta in calce adempie alle funzioni demandatele con la presente Convenzione.

ALLEGATO I

GARANZIE DI INVESTIMENTI SPONSORIZZATI IN BASE ALL'ARTICOLO 24

Articolo 1. Sponsorizzazione

(a) Ogni membro potrà sponsorizzare per garanzia un investimento che un investitore di una qualunque nazionalità, o che investitori di diverse nazionalità intendano effettuare.

(b) Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi (b) e (c) del presente Allegato, ogni membro sponsorizzatore condividerà assieme agli altri membri sponsorizzatori le perdite secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati, allorquando e nella misura in cui tali perdite non possano essere coperte da Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione di cui all'articolo 2 del presente Allegato, secondo il rapporto tra il grado massimo di responsabilità eventualmente assunta attraverso le garanzie fornite per gli investimenti da esso sponsorizzati e l'ammontare totale della eventuale massima responsabilità secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati da tutti i membri.

(c) Nel decidere il rilascio di garanzie conformemente al presente Allegato, l'Agenzia valuterà attentamente l'eventualità che il membro sponsorizzatore possa far fronte ai propri obblighi in base al presente Allegato e darà priorità a quegli investimenti co-sponsorizzati dai paesi ospiti interessati.

(d) L'Agenzia consulterà periodicamente i membri sponsorizzatori relativamente alle operazioni oggetto del presente Allegato.

Articolo 2. Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione

(a) Premi ed altre entrate derivanti da garanzie di investimenti sponsorizzati, inclusi i profitti risultanti dall'investimenti di tali premi e entrate, confluiranno in un conto a se stante definito Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione.

(b) Tutte le spese amministrative ed i pagamenti delle rivendicazioni attribuibili a garanzie rilasciate in base al presente Allegato

saranno saldati attingendo al Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione.

(c) Le disponibilità del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione saranno raccolte e gestite in un conto congiunto dei membri sponsorizzatori e saranno tenute separate dalle altre disponibilità dell'Agenzia.

Articolo 3. Appelli ai membri sponsorizzatori

(a) Qualora una somma debba essere pagata dall'Agenzia per una perdita derivante da una garanzia sponsorizzata e tale somma non possa essere prelevata dalle disponibilità del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione, l'Agenzia farà appello ad ogni membro sponsorizzatore affinchè versi al Fondo la quota di detta somma a suo carico stabilita conformemente al paragrafo (b), articolo 1 del presente Allegato.

(b) Nessun membro sarà tenuto ad effettuare un qualsivoglia versamento a seguito di una richiesta conforme alle disposizione del presente articolo qualora il totale dei versamenti da esso effettuati ecceda l'ammontare globale delle garanzie date a copertura degli investimenti da lui sponsorizzati.

(c) Allo scadere di una garanzia data a copertura di un investimento sponsorizzato da un membro, la responsabilità di detto membro sarà ridotta della parte equivalente all'ammontare di tale garanzia; detta responsabilità si ridurrà inoltre proporzionalmente al pagamento da parte dell'Agenzia di qualsiasi rivendicazione nei confronti dell'investimento sponsorizzato, e sussisterà sino allo scadere di tutte le garanzie date a copertura di investimenti sponsorizzati pendenti al momento di detto pagamento.

(d) Qualora un membro sponsorizzatore non sia tenuto ad effettuare un versamento a seguito di richiesta effettuata in base alle disposizioni del presente articolo per via delle limitazioni contemplate ai paragrafi (b) e (c) di cui sopra, o qualora un membro sponsoriz-

zatore non versi la somma dovuta in risposta a tale richiesta, la responsabilità del pagamento di detta somma ricadrà sugli altri membri sponsorizzatori proporzionalmente alle loro quote. La responsabilità dei membri conformemente al presente paragrafo sarà soggetta alle limitazioni enunciate ai paragrafi (b) e (c) di cui sopra.

(e) Qualsiasi versamento da parte di un membro sponsorizzatore successivo ad una richiesta conforme al presente articolo avverrà tempestivamente ed in valute convertibile.

Articolo 4. Corso delle valute e rimborsi

Le disposizioni riguardanti il corso delle valute ed i rimborsi contenute nella presente Convenzione relativamente alle sottoscrizioni di capitale troveranno applicazione mutatis mutandis nei confronti dei fondi versati dai membri in ragione degli investimenti sponsorizzati.

Articolo 5. Riassicurazione

(a) L'Agenzia potrà, in base alle condizioni previste all'articolo 1 del presente allegato, provvedere alla riassicurazione di un membro, di un'agenzia del medesimo, di un'agenzia regionale come previsto all'articolo 20, paragrafo (a) della presente Convenzione, o di una compagnia privata di assicurazione operante in un paese membro. Le disposizioni di cui al presente allegato relativamente alle garanzie e di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione saranno applicate mutatis mutandis alla riassicurazione contemplata dal presente paragrafo.

(b) L'Agenzia potrà riassicurare gli investimenti da essa garantiti in base al presente allegato e farà fronte ai costi di tale riassicurazione attingendo al Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà se e in qual misura l'obbligo di ripartizione delle perdite fra i membri sponsorizzatori di cui all'articolo 1, paragrafo (b) del presente allegato può essere ridotto in ragione della copertura riassicurativa ottenuta.

Articolo 6. Principi operativi

Fatte salve le disposizioni del presente allegato, le disposizioni relative alle operazioni di garanzia di cui al Capitolo III della presente Convenzione e quelle relative alla gestione finanziaria di cui al Capitolo IV della presente Convenzione troveranno applicazione mutatis mutandis nei confronti delle garanzie di investimenti sponsorizzati; salvo che (i) tali investimenti avranno diritto a sponsorizzazione se effettuati nei territori di un paese membro, ed in particolare da un paese membro in via di sviluppo; da un investitore o da investitori che ne abbiano diritto in base all'articolo 1, paragrafo (a) del presente Allegato; e (ii) l'Agenzia non risponderà con il proprio attivo di una garanzia o polizza riassicurativa emessa in base al presente Allegato ed ogni contratto di garanzia o polizza riassicurativa concluse conformemente al presente allegato dovrà prevederlo espressamente.

Articolo 7. Votazione

Per ogni delibera relativa ad investimenti sponsorizzati, ogni membro sponsorizzatore disporrà di un voto supplementare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata in base alla sponsorizzazione; ogni membro che accolga un investimento sponsorizzato disporrà di un voto supplementare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata per un investimento sponsorizzato che esso abbia accolto. Tali voti supplementari saranno espressi solo per delibere relative ad investimenti sponsorizzati, e saranno altrimenti tralasciati nella determinazione del potere di voto dei membri.

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UN MEMBRO E L'AGENZIA IN BASE ALL'ARTICOLO 57

Articolo 1. Applicazione dell'Allegato

Tutte le controversie che rientrano nell'ambito dell'Articolo 57 della Convenzione saranno composte in conformità con la procedura contemplata dal presente Allegato, fatti salvi i casi in cui l'Agenzia abbia concluso un accordo con un membro conformemente all'Articolo 57, capoverso (b) (iii).

Articolo 2. Negoziato

Le parti coinvolte in una controversia che rientri nell'ambito del presente Allegato dovranno tentare di comporre la stessa per via negoziale prima di ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato. I negoziati dovranno ritenersi esauriti se le parti non avranno raggiunto un'intesa entro centoventi giorni dalla data della richiesta di negoziato.

Articolo 3. Conciliazione

(a) Qualora la controversia non venga composta per via negoziale, una delle parti potrà sottoporla ad arbitrato conformemente alle disposizioni dell'Articolo 4 del presente Allegato, a meno che le parti non abbiano deciso di comune accordo di ricorrere inizialmente alla procedura conciliativa contemplata dal presente Articolo.

(b) L'intesa comune di ricorrere alla conciliazione dovrà specificare l'oggetto della controversia, le rivendicazioni delle parti nonché, se disponibile, il nome del conciliatore concordato dalle parti stesse.

In assenza di un'intesa sul conciliatore, le parti potranno congiuntamente richiedere al Segretario Generale del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti (qui di seguito definito ICSID), o al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina di un conciliatore.

La procedura conciliativa decadrà qualora il conciliatore non sia stato nominato entro novanta giorni dalla comune decisione di ricorrere alla conciliazione.

(c) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le parti, il Conciliatore stabilirà le norme regolanti la procedura conciliativa ed a tal fine si ispirerà alle norme conciliative adottate nell'ambito della Convenzione sulla Composizione delle Controversie in Materia di Investimenti tra Stati e Cittadini di altri Stati.

(d) Le parti coopereranno in buona fede con il conciliatore e gli forniranno in particolare tutte le informazioni e la documentazione che potranno essergli utili nell'adempimento delle sue funzioni, e presteranno la massima considerazione alle sue raccomandazioni.

(e) Salvo diversa intesa tra le parti, il conciliatore, entro un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della sua nomina, sottoporrà alle stesse un rapporto in cui esporrà i risultati dei suoi sforzi, le questioni controverse esistenti tra le parti, nonché le sue proposte per una loro composizione.

(f) Ciascuna parte, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto, esprimerà per iscritto alla controparte il proprio parere sul rapporto stesso.

(g) Nessuna delle parti di una procedura conciliativa sarà autorizzata a ricorrere ad arbitrato salvo il caso in cui:

(i) il conciliatore non ometta di presentare il proprio rapporto entro il periodo stabilito al paragrafo (e) di cui sopra; ovvero

(ii) le parti non accettino l'insieme delle proposte contenute nel rapporto entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione; ovvero

(iii) le parti, previo scambio di pareri sul rapporto, non concordino sulla composizione dell'insieme delle questioni contro-

verse entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto del conciliatore; ovvero

(iv) una delle parti non ometta di esprimere il proprio parere in merito al rapporto come prescritto al paragrafo (f) di cui sopra.

(h) Salvo diversa intesa tra le parti, gli oneri relativi al conciliatore saranno stabiliti in base alle tariffe applicabili alle conciliazioni dell'ICSID. Tali spese e gli altri oneri relativi alle procedure conciliative saranno equamente sostenute dalle parti. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.

Articolo 4. Arbitrato.

(a) Le procedure di arbitrato potranno essere avviate tramite una notifica inoltrata dalla parte che richiede l'arbitrato (il richiedente) alla o alle controparti implicate nella controversia (il convenuto). La notifica dovrà specificare l'oggetto della controversia, la soluzione auspicata nonché il nome dell'arbitro designato dal richiedente. Il convenuto dovrà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica notificare al richiedente il nome dell'arbitro da essa designato. Le due parti dovranno, entro trenta giorni dalla data della designazione del secondo arbitro, scegliere un terzo arbitro, il quale fungerà da Presidente del Tribunale Arbitrale (qui di seguito denominato Tribunale).

(b) Qualora il Tribunale non sia stato costituito entro sessanta giorni dalla data della notifica, l'arbitro non ancora nominato o il Presidente non ancora prescelto dovranno essere nominati su istanza congiunta delle parti dal Segretario Generale dell'ICSID. Indifetto di un'istanza congiunta, o qualora il Segretario Generale non abbia proceduto alla nomina entro trenta giorni dall'istanza a lui inoltrata, una delle parti potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina.

(c) Nessuna delle parti avrà diritto a sostituire l'arbitro da essa designato una volta avviata l'udienza relativa alla controversia. Nel caso in cui un arbitro (incluso il Presidente

del Tribunale) dovesse dimettersi, morire o divenire incapace, un successore sarà nominato secondo i criteri seguiti per la nomina del suo predecessore e avrà gli stessi poteri e doveri dell'arbitro al quale succede.

(d) Il Tribunale si riunirà una prima volta alla data e nel luogo stabiliti dal Presidente, dopo di che provvederà a fissare il luogoe le date delle riunioni successive.

(e) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le Parti, il Tribunale stabilirà la procedura da seguire e si ispirerà al riguardo alle norme in materia di arbitrato conformi alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati.

(f) Il Tribunale avrà competenza assoluta, fatti salvi i casi in cui, essendo stata sollevata dinanzi al Tribunale un'obiezione per effetto della quale la controversia ricada nella giurisdizione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio, conformemente all'Articolo 56, o in quella di un organo giudiziario o arbitrale designato nell'ambito di una intesa in base all'Articolo 1 del presente Allegato, e il Tribunale ritenga l'obiezione fondata, l'obiezione sarà deferita dal Tribunale al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio o all'organo designato, a seconda dei casi, e le procedure arbitrali saranno sospese fintanto che una decisione che sarà vincolante per il Tribunale non sia stata adottata al riguardo.

(g) Il Tribunale, per tutte le controversie rientranti nell'ambito del presente Allegato, applicherà le disposizioni della presente Convenzione, le relative intese tra le parti coinvolte nella controversia, gli statuti ed i regolamenti dell'Agenzia, le norme di diritto internazionale applicabili, le leggi interne dello Stato interessato, come pure -ove esistano,- le isposizioni applicabili del contratto di investimento. Fatto salvo quanto disposto dalla presente Convenzione, il Tribunale potrà comprre una controversia ex aequo et bono, sempre che l'Agenzia ed il membro interessato concordino in tal senso. Il Tribunale non potrà pronunciare un non liquet sulla base del silenzio o della mancanza di chiarezza della legge.

h) Il Tribunale assicurerà un'equa udienza a tutte le parti. Tutte le decisioni del Tribunale saranno prese con voto maggioritario ed espliciteranno i motivi su cui si fondano. La decisione del Tribunale sarà resa per iscritto, sarà controfirmata da almeno due arbitri ed una copia della stessa sarà trasmessa ad ognuna delle parti. Il giudizio emesso sarà definitivo e vincolante per le parti e non sarà soggetto d appello, annullamento o revisione.

(i) Qualora una controversia insorga tra le parti circa il significato o la portata di una decisione, ognuna delle parti, entro sessanta giorni dalla pronunzia della stessa, potrà richiedere l'interpretazione della decisione tramite una domanda scritta al Presidente del Tribunale che ha emesso la decisione. Il presidente, se possibile, sottoporrà la richiesta al Tribunale che ha emesso la decisione e provvederà a convocarlo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Ove ciò non fosse possibile, un nuovo Tribunale verrà istituito conformemente alle disposizioni dei paragrafi da (a) a (d) di cui sopra. Il Tribunale potrà sospendere l'esecuzione della sentenza fintanto che rimarrà pendente una sua decisione sulla richiesta di interpretazione.

(j) Ciascun membro riconoscerà una decisione emessa in conformità con il presente Articolo come avente carattere vincolante ed esecutorio nell'ambito dei propri territori al pari di un giudizio finale reso da una corte operante in quel dato paese membro. L'esecuzione della decisione sarà regolata dalle leggi relative all'esecuzione dei giudizi vigenti nello Stato nei cui territori tale esecuzione è richiesta e non deroghera dalle leggi vigenti relative all'immunità in materia di esecuzione.

(k) Salvo diversa intesa tra le parti, le spese, gli emolumenti da corrispondere ai giudici arbitrali saranno fissati in base alle tariffe applicabili agli arbitrati dell'ICSID. Ognuna delle parti sosterrà le proprie spese relative alle procedure arbitrali. Le spese del Tribunale saranno equamente sostenute dalle parti, salvo diversa decisione del Tribunale. Per qualsiasi questione concernente la ripartizione dlelle spese del Tribunale o la procedura di pagamento di tali spese deciderà il Tribunale.

Articolo 5. Notifica

La trasmissione di qualsiasi notifica o procedura relativa a procedimenti contemplati dal presente Allegato avverrà per iscritto. Verrà inoltrata dall'Agenzia all'autorità designata del paese membro interessato conformemente all'Articolo 33 della presente Convenzione e dal quel membro alla sede centrale dell'Agenzia.

TABELLA A

[illegible] SOTTOSCRIZIONI

CATEGORIA 1

Paese	Numero di Azioni	Sottoscrizione (milioni di D.S.P.)
Australia	1.713	17,13
Austria	775	7,75
Belgio	2.030	20,30
Canada	2.965	29,65
Danimarca	713	7,13
Finlandia	600	6,00
Francia	4.860	48,60
Germania, Rep. Fed.	5.071	50,71
Islanda	90	0,90
Irlanda	369	3,69
Italia	2.820	28,20
Giappone	5.095	50,95
Lussemburgo	116	1,16
Olanda	2.169	21,69
Nuova Zelanda	513	5,13
Norvegia	699	6,99
SudAfrica	943	9,43
Svezia	1.049	10,49
Svizzera	1.500	15,00
Regno Unito	4.860	48,60
Stati Uniti	20.519	205,19
	59.473	594,73

CATEGORIA 2+

Paese	Numero di azioni	Sottoscrizione (milioni di D.S.P.)
Afganistan	110	1,10
Algeria	345	3,45
Antigua e Barbuda	50	0,50
Argentina	1.254	12,54
Bahamas	100	1,00
Bahrein	77	0,77
Bangladesh	340	3,40
Barbados	68	0,68
Belize	50	0,50
Benin	61	0,61
Bhutan	50	0,50
Bolivia	125	1,25
Botswana	50	0,50
Brasile	1.479	14,79
Burkina Faso	61	0,61
Birmania	178	1,78
Burundi	74	0,74
Camerun	107	1,07
Capo Verde	50	0,50
Rep. **Centro-africana**	60	0,60
Ciad	60	0,60
Cile	485	4,85
Cina	3.138	31,38
Colombia	437	4,37
Comore	50	0,50
Congo, Rep. Popolare	65	0,65
Costa Rica	117	1,17
Cipro	104	1,04
Gibuti	50	0,50
Dominica	50	0,50
Rep. Dominicana	147	1,47
Ecuador	182	1,82
Egitto, Rep. Araba	459	4,59
El Salvador	122	1,22
Guinea Equatoriale	50	0,50

membri

+ I paesi che figurano nella Categoria 2 sono paesi in via di sviluppo ai fini della presente Convenzione.

CATEGORIA 2

Paese	Numero di azioni	Sottoscrizione (milioni di D.S.P.
Etiopia	70	0,70
Fiji	71	0,71
Gabon	80	0,80
Gambia	50	0,50
Ghana	245	2,45
Grecia	230	
Grenada	50	0,50
Guatemala	140	1,40
Guinea	91	0,91
Guinea Bissau	50	0,50
Guyana	84	0,84
Haiti	75	0,75
Honduras	101	1,01
Ungheria	564	5,64
India	3.048	30,48
Indonesia	1.049	10,49
Iran, Rep Islamica	1.659	16,59
Iraq	350	3,50
Israele	474	4,74
Costa d'Avorio	176	1,76
Giamaica	181	1,81
Giordania	97	0,97
Cambogia Democratica	93	0,93
Kenia	172	1,72
Corea, Rep. di	449	4,49
Kuwait	930	9,30
Rep. Democr. del Laos	60	0,60
Libano	142	1,42
Lesotho	50	0,50
Liberia	84	0,84
Libia, Jamahiriya Araba	549	5,49
Madagascar	100	1,00
Malawi	77	0,77
Malesia	579	5,79
Maldive	50	0,50
Mali	81	0,81
Malta	75	0,75
Mauritania	63	0,63

CATEGORIA 2

Paese	Numero di azioni	Sottoscrizione (milioni di L.S.P.)
Mauritius	87	0,87
Messico	1.132	11,32
Marocco	348	3,48
Mozambico	97	0,97
Nepal	69	0,69
Nicaragua	102	1,02
Niger	62	0,62
Nigeria	644	6,44
Oman	94	0,94
Pakistan	660	6,60
Panama	131	1,31
Papua Nuova Guinea	96	0,96
Paraguay	60	0,60
Peru	373	3,73
Filippine	484	4,84
Portogallo	382	3,82
Qatar	137	1,37
Romania	555	5,55
Rwanda	75	0,75
S. Christopher e Nevis	50	0,50
S. Lucia	50	0,50
S. Vincent	50	0,50
Sao Tome e Principe	50	0,50
Arabia Saudita	3.137	31,37
Senegal	145	1,45
Seychelles	50	0,50
Sierra Leone	75	0,75
Singapore	154	1,54
Isole Salomon	50	0,50
Somalia	78	0,78
Spagna	1.285	12,85
Sri Lanka	271	2,71
Sudan	206	2,06
Suriname	82	0,82
Rep. Araba di Siria	168	1,68
Swaziland	58	0,58
Tanzania	141	1,41
Tailandia	421	4,21

CATEGORIA 2

Paese	Numero di azioni	Sottoscrizione
Togo	77	0,77
Trinidad e Tobago	203	2,03
Tunisia	156	1,56
Turchia	402	4,02
Emirati Arabi Uniti	372	3,72
Uganda	132	1,32
Uruguay	202	2,02
Vanuatu	50	0,50
Venezuela	1.427	14,27
Vietnam	220	2,20
Samoa Occid.	50	0,50
Rep. Araba dello Yemen	67	0,67
Rep. Dem. Popolare dello Yemen	115	1,15
Yugoslavia	635	6,35
Zaire	336	3,36
Zambia	318	3,18
Zimbabwe	236	2,36
totale	40.527 100.000	405,27 1.000,00

TABELLA B

ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. I candidati alla carica di Amministratore saranno nominati dai Governatori, purché ciascun Governatore nomini una sola persona.

2. L'elezione degli Amministratori avverrà per votazione dei Governatori.

3. Nel votare gli Amministratori, ogni Governatore convoglierà su di un candidato tutti i voti che il membro che rappresenta ha diritto ad esprimere in base all'articolo 40, paragrafo (a).

4. Un quarto dll'insieme dei Direttori sarà eletto separatamente, uno per ciascuno dei Governatori che rappresentano membri detentori del maggior numero di azioni. Qualora il numero complessivo dei Direttori non sia divisibile per quattro, il numero dei Direttori così eletto sarà pari ad un quarto del successivo numero a scalare divisibile per quattro.

5. I restanti Amministratori saranno eletti dagli altri Amministratori conformemente alle disposizioni dei paragrafi 6-11 della presente Tabella.

6. Qualora il numero dei candidati designati sia pari al numero dei restanti Amministratori da eleggere, tutti i candidati saranno eletti nel corso della prima votazione; salvo che quel o quei candidati che avranno totalizzato meno della percentuale minima dei voti complessivi stabilita dal Consiglio per tale elezione non saranno eletti, se un candidato avrà ottenuto più della percentuale massima dei voti complessivi fissata dal Consiglio.

7. Qualora il numero dei candidati designatisuperi il numero dei restanti Amministratori da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno eletti, fatta eccezione per quel candidato che avrà ricevuto meno della percentuale minima dei voti complessivi stabilita dal Consiglio.

8. Qualora tutti i restanti Amministratori non siano eletti in prima votazione, si procederà ad una seconda votazione. Il candidato o i candidati non eletti nel corso della prima votazione saranno nuovamente eleggibili.

9. Nel corso della seconda votazione, il voto sarà ristretto a (i)quei Governatori che abbiano votato nel corso della prima votazione per un candidato non eletto e (ii) a quei Governatori che abbiano votato durante la prima votazione per un candidato eletto che abbia totalizzato la percentuale massima di voti complessivi stabilita dal Consiglio prima che i loro voti fossero presi in considerazione.

10. Nel determinare quando un candidato eletto ha ottenuto più della percentuale massima dei voti, si conteggerranno innanzitutto i voti del Governatore che avrà espresso a favore di quel candidato il maggior numero di voti, quindi i voti del Governatore che avrà espresso il maggior numero di voti successivo, e così via fino al raggiungimento di tale percentuale.

Qualora non tutti i restanti Amministratori siano stati eletti dopo la seconda votazione, si terranno ulteriori votazioni in base agli stessi criteri, fino a che tutti i restanti Amministratori non saranno eletti; purché, qualora rimanga da eleggere un solo Amministratore questi possa essere eletto a maggioranza semplice dei voti rimasti, e ritenersi eletto dal totale di tali voti.